

LXXVII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il ministro della marineria, di concerto col ministro della guerra, presenta un disegno di legge per concorso della leva di terra all'aumento del corpo dei reali equipaggi — Presenta inoltre un disegno di legge per modificazioni alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale. — Il deputato Guicciardini presenta la relazione sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1888-89. — Seguito della discussione delle modificazioni al regolamento della Camera — Parlano i deputati Lazzaro, Pantano, Torraca, Cucchi Luigi, Trompeo, Luchini Odoardo, Lucchini Giovanni, Baccarini, Ercole, Camporeale, Luporini, il relatore deputato Bonghi ed il presidente del Consiglio — Approvansi gli articoli del disegno di legge. — Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano i deputati Bonghi, Pozzolini ed il presidente del Consiglio. — Il presidente comunica una interpellanza del deputato Toscanelli ed il presidente del Consiglio chiede che la discussione di detta interpellanza sia rimandata a sei mesi.*

La seduta comincia alle 2.35 pomeridiane.

Fortunato, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4207. Luigi Bertello e altri 123 industriali e commercianti di spiriti e liquori in Biella e nel circondario, fanno voti perchè non si approvi dalla Camera la nuova tassa sulla vendita degli alcool, proposta col disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

4208. Giovanni Poggio da Masio (Alessandria) pensionato per ferite riportate in guerra, chiede un aumento della pensione.

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Curioni. Vorrei pregare la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione numero 4207 di Luigi

Bertello ed altri 123 industriali del circondario biellese.

Questa petizione riguarda la tassa sulle bevande alcooliche; e come di diritto deve essere quindi trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per i provvedimenti finanziari.

(È dichiarata d'urgenza).

Presidente. Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Gentili di giorni 8; Chiaradia, di 3; Luciani, di 10 e Tittoni di un mese. Per motivi di salute, l'onorevole Chiaves di giorni 15.

(Sono concessuti).

Presentazione di disegni di legge riguardanti la leva di mare e la riserva navale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Di concerto col ministro della guerra, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per concorso della leva di terra all'aumento del corpo Reali equipaggi, e pregherei la Camera di rimetterlo alla Commissione che esamina l'altro disegno di legge che modifica la leva di mare.

Mi onoro poi di presentare alla Camera un altro disegno di legge per modificazioni alla legge 28 giugno 1865 sulla riserva navale.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro chiede che il primo di questi disegni di legge sia rimesso alla Commissione incaricata di riferire su quello che modifica la leva di mare.

Se non vi sono osservazioni questa proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

Presentazione della relazione sul bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Presidente. Invito l'onorevole Guicciardini a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

Guicciardini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio, sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1888 89.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione delle modificazioni proposte al regolamento della Camera.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione intorno alle diverse modificazioni proposte al regolamento della Camera.

La Camera, nella tornata di ieri, approvò l'articolo 2. Ora sarebbe a discutersi l'aggiunta proposta dall'onorevole Baccarini.

L'onorevole Baccarini è presente?

(Non è presente).

La Commissione è d'avviso che si possa diffire la discussione della proposta dell'onorevole

Baccarini, poichè essa può trovare il suo posto anche in mezzo agli altri articoli.

Bonghi, relatore. Alla fine.

Presidente. Anche alla fine.

Do lettura dell'articolo 3.

“ I disegni di legge, presentati dai deputati, non possono esser letti in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne autorizzino la lettura, nè essere stampati e distribuiti ai deputati, prima che la Camera gli abbia presi in considerazione. „

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Pregherei la Commissione di considerare se non sarebbe meglio fare a meno di quest'articolo 3. Oramai si è visto che la formalità della lettura ammessa da tre Uffici, è una formalità che non conduce a nulla. Si è introdotta la consuetudine che gli Uffici, quando si tratta di dover ammettere alla lettura una proposta di legge, l'ammettono sempre; anche se siano di quelle che poi la Camera non può prendere in considerazione. Intanto l'autorizzazione stabilita dall'articolo 3 viene, in certo modo, a menomare il principio dell'iniziativa parlamentare.

Io domanderei all'onorevole Commissione se non converrebbe sostituire a questo sistema che non ha fatto buona prova, un altro più semplice; cioè che una proposta di legge invece di potere essere ammessa alla lettura da tre Uffici, sia, per dirlo con la frase inglese, *secondata* da un numero non molto rilevante di deputati.

Con quest'articolo 3 veniamo a sanzionare la esistenza degli Uffici, anche ora che la Camera, con l'approvazione dell'articolo 2 votato ieri, ha accettato il sistema delle tre letture. E quindi quest'articolo mi pare che venga a menomare l'importanza della deliberazione ieri presa. Lasciamo impregiudicata questa questione.

Una semplice domanda rivolgo poi alla Commissione. In fondo essa è sostanzialmente favorevole al sistema delle tre letture; oramai non c'è da metterlo in dubbio, ed io me ne rallegro con lei. Essa ha preso il sistema degli Uffici come un passaporto per far passare il sistema delle tre letture; ma quest'articolo pregiudica il suo concetto, perchè in ogni caso, badi bene la Camera, la proposta di legge prima di esser discussa alla Camera bisogna che sia ammessa alla lettura da tre Uffici.

Questa prevalenza agli Uffici, per l'ammissione alla lettura di una proposta di legge, credo che non si dovrebbe dare. D'altra parte questo sistema è stato seguito finora e non se n'è avuto buona prova. (*Bene!*) Che cosa abbiamo visto?

Abbiamo visto finora ammesso tutto, perchè, come ho detto, se n'è oramai introdotta la consuetudine; e l'onorevole Bonghi e la Commissione sanno meglio di me che le consuetudini nei Parlamenti sono qualche cosa più degli stessi articoli scritti nel regolamento. Così tutti i disegni di legge si ammettono alla lettura per una consuetudine di cortesia; ed ormai parrebbe quasi incostituzionale il fare il contrario. Ma siccome possono proporsi anche delle leggi per cose che meritino tutt'altro, così io pregherei la Commissione di dirmi se non sarebbe disposta a lasciar da parte questo articolo 3 sulle proposte di legge fatte da deputati, la cui lettura dovrebbe continuare ad esser ammessa da tre Uffici. Tutto ciò non sarebbe che la riproduzione di quello che si trova già nel regolamento.

Ma la riforma che propongo sarebbe che invece dei tre Uffici, dovesse consentire nella presentazione della proposta di legge un numero determinato di deputati.

Questo sistema offrirebbe una garanzia maggiore e non pregiudicherebbe affatto il principio che io intendo rimanga integro, quale è stabilito nell'articolo 2.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi, relatore. Questo articolo terzo non pregiudica nulla. L'articolo 2 poi non fa che provare come la Commissione realmente voglia lo esperimento di un sistema nuovo, di riscontro all'altro vecchio. Ora la questione che nasce qui, nonostante l'articolo 74 del regolamento attuale, è, se rispetto al sistema delle tre letture la Camera debba richiedere quella stessa guarentigia per le proposte di legge fatte da deputati, che essa ha nel suo regolamento rispetto al sistema degli Uffici. Quale è la guarentigia? È che la lettura della proposta del singolo deputato debba essere ammessa da tre Uffici.

La Commissione non vuole per ora sopprimere il sistema dei tre Uffici, nè vuole che la Camera entri in una nuova via alla cieca, ma ad occhi aperti; e d'altra parte non credo che, nè nella Commissione nè nella Camera ci sia alcuno il quale ritenga matura una riforma, la quale lasci addirittura libera l'iniziativa di qualunque deputato di mandar qui a leggere in seduta pubblica qualunque capricciosa idea che gli passasse per la testa.

Dovevamo dunque provvedere di una garanzia l'iniziativa del deputato rispetto alle tre letture come l'avevamo rispetto al sistema degli Uffici; quindi era naturale di mantenerla; ed il giorno che noi vedremo che il sistema degli Uf-

fici per la stessa evidenza del maggior vantaggio del sistema delle tre letture sia virtualmente abbandonato dai deputati stessi che non andrebbero agli Uffici, allora noi dovremo riformare od abolire addirittura il sistema degli Uffici, e provvedere di un'altra garanzia l'iniziativa del deputato col sistema delle tre letture; ma ora è inutile occuparsi di ciò.

Io credo che coloro i quali desiderano, come l'onorevole Lazzaro, che la Camera approvi il sistema delle tre letture, debbano contentarsi di quella moderata riforma che la Commissione ha proposto; od, almeno per poco, attenuare nel loro animo il grande odio, anche ragionevole se si vuole, che si possa avere contro gli Uffici; lo temperino, lo moderino un poco; e ciò che possono fare di meglio perchè la Camera entri in questo sistema delle tre letture, è di lasciare la votazione di queste proposte la più sciolta, e la più libera che si possa da obiezioni. Certo possono alcune utili obiezioni essere presentate alle disposizioni che la Commissione propone, ma obiezioni le quali procedano da innovazioni diverse da quelle che la Commissione ha creduto possibili, credo che nuocerebbero allo stabilirsi del sistema che si desidera; e d'altra parte ciò non sarebbe in perfetto accordo coll'articolo 2 ieri votato dalla Camera; perchè coll'articolo secondo si ammise bensì il sistema delle tre letture, ma non si abolì nè punto nè poco il sistema degli Uffici, sicchè la conseguenza ragionevole di questa votazione è che dove noi nel sistema delle tre letture siamo pur costretti di cercare qualche appoggio fuori, lo cercheremo negli Uffici, che abbiamo mantenuti, e non in altri organismi, che possiamo pensare migliori di questi.

Perciò io pregherei l'onorevole Lazzaro di desistere, nell'interesse stesso dei suoi desiderii, dalla sua proposta; e quindi pregherei la Camera di votare l'articolo 3.

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. L'onorevole Bonghi non può dubitare del mio desiderio di vedere approvata una riforma così importante come questa. Io lodo lo spirito da cui è animata la Commissione per il regolamento, ma non posso accettare quanto ha detto l'onorevole suo presidente; e cioè che questo articolo non pregiudichi il sistema delle tre letture.

Io trovo invece che se esso non lo pregiudica in quanto ai disegni di legge d'iniziativa governativa, lo pregiudica invece riguardo ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare; e, mi permetta

di dirlo l'onorevole Bonghi, questo articolo è in perfetta contraddizione con quello che approvammo ieri, perchè si vogliono con esso stringere i disegni di legge d'iniziativa parlamentare in una procedura la quale non è ammessa per i disegni di legge d'iniziativa governativa.

Io comprendo, e sono d'accordo in ciò con la Commissione, che si desiderino delle garanzie; sebbene io non possa ammettere nessuna garanzia di questo genere in materia d'iniziativa parlamentare. Ma, ad ogni modo, perchè non lasciamo la libertà alla Camera di scegliere la procedura da seguirsi, come si fa per i disegni di legge d'iniziativa del Governo? Voi avete deciso che questi possano essere discussi col sistema delle tre letture. Perchè non volete lasciare che anche quelli possano seguire lo stesso sistema?

(Interruzione dell'onorevole Bonghi.)

Io desidererei che ci fosse uguaglianza di trattamento per tutti. Ma ad ogni modo dico: invece di seguire, per queste proposte di legge, il sistema degli Uffici, stabiliamo un'altra garanzia che per me è più pratica, più sollecita e più positiva; cioè quella che il deputato, il quale vuol far discutere una sua proposta di legge debba avere in essa il consentimento di 3, 4 o 5 deputati.

Oggi giorno un deputato qualunque può presentare una proposta di legge; e se ne sono vedute di quelle che non voglio qualificare; e si sono trovati tre Uffici che le hanno ammesse alla lettura. E che cosa ne è avvenuto? Lo svolgimento davanti alla Camera; e tutti ne sappiamo le conseguenze.

Ora io dico: volete continuare in questo sistema? Ma seguiamone uno più serio e pratico, quale quello che le proposte di legge abbiano la garanzia della firma di tre o quattro deputati. È un sistema questo seguito in tutti i Parlamenti. Da noi pure certi emendamenti, certe proposte hanno bisogno di essere appoggiate da un numero di deputati; ed è assai più difficile di trovare un certo numero di deputati alla Camera, i quali si prendano la responsabilità di una proposta di legge, mettendovi la loro firma, che di trovare tre Uffici, i quali senza prendersi nessuna responsabilità, ne ammettano la lettura.

Dunque io vorrei rimediare a questo; vorrei cioè garantire largamente il diritto della iniziativa parlamentare, ma garantire pure la serietà del Parlamento. Quindi, indipendentemente dal sistema delle tre letture, quando la Camera de-

cida che il disegno di legge d'iniziativa parlamentare segua il sistema delle tre letture, perchè volete che debbano gli Uffici prima ammetterlo alla lettura?

Del resto se la Commissione non crede di accettare, io non insisto. Mi basta di aver manifestato la mia opinione.

Presidente. L'onorevole Lazzaro non fa proposte, quindi metto a partito l'articolo 3.

(È approvato.)

“ Art. 4. Quando il Governo abbia chiesto e la Camera annuito che il progetto di legge segua il procedimento delle tre letture, la Camera fissa la tornata in cui ne sarà fatta in seduta pubblica la prima lettura, però ad un intervallo non minore di otto giorni. ”

Onorevole Commissione, questi otto giorni debbono partire dal giorno in cui si sia fatta la distribuzione del disegno di legge, o soltanto dal giorno, in cui il Ministero ne abbia fatto istanza?

È bene, che si sappia.

Bonghi, relatore. La Commissione riconosce giusta la osservazione dell'onorevole presidente, e perciò lo prega di aggiungere in fine dell'articolo queste parole: “ dalla notizia dell'eseguita distribuzione del disegno di legge. ”

Presidente. Allora l'articolo 4 suonerebbe così:

“ Quando il Governo abbia chiesto e la Camera annuito che il disegno di legge segua il procedimento delle tre letture, la Camera fissa la tornata in cui ne sarà fatta in seduta pubblica la prima lettura, però ad un intervallo non minore di otto giorni dalla notizia della seguita distribuzione del disegno di legge. ”

Pongo a partito l'articolo 4 con quest'aggiunta.
(È approvato.)

Art. 5. La prima lettura consiste nella discussione generale del disegno di legge.

“ Questa sarà aperta dal ministro o dal deputato proponente con una esposizione orale delle disposizioni del progetto e dei lor motivi. ”

“ Può il ministro o il deputato proponente chiedere alla Camera di esporre separatamente ciascuna delle parti o titoli del progetto: ovvero, quando essi non l'abbiano chiesto, possono dieci deputati, dopo udita l'esposizione complessiva del progetto, chiedere che la discussione ne sia fatta per ciascuna parte o titolo. La Camera, sentito un oratore pro e uno contra, delibera. ”

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Mi pare che, invece di semplificare, noi complichiamo enormemente la nostra procedura parlamentare.

Io ridurrei tutto l'articolo 5 al solo primo capoverso; giacchè tutto il resto dell'articolo non può avere altro effetto che di far perdere moltissimo tempo alla Camera.

Infatti il secondo capoverso dispone che la discussione generale venga aperta dal ministro o dal deputato proponente con una esposizione orale delle disposizioni del progetto e dei lor motivi.

Ora questo equivale proprio a voler sciupare il tempo.

Da noi il Governo quando presenta un disegno di legge suole accompagnarlo con una relazione. Ora il prescrivere che il ministro proponente debba poi fare una esposizione orale è una duplicazione non solo inutile ma dannosa.

Il terzo capoverso poi contraddice assolutamente al sistema delle tre letture.

Con esso si consente di frazionare la discussione generale, ma poichè questa non può essere evitata, così se ne faranno due in luogo di una sola.

Tutto questo vuol essere semplificato. Un disegno di legge presentato dal Governo, secondo i termini stabiliti dall'articolo precedente, va discusso davanti alla Camera. Si apre sopra di esso la discussione generale. Quando la Camera crede che la discussione stessa sia esaurita, ne domanda la chiusura. Allora il presidente interroga in proposito la Camera se approvi o no che il disegno di legge passi in seconda lettura. Questo è un modo semplice per il quale si eviterebbe una perdita inutile di tempo. Per conseguenza pregherei la Commissione di ponderare bene quest'articolo 4; perchè, approvandolo come essa lo propone, potrebbe condurre a far sorgere in tutti il desiderio del ritorno al sistema degli Uffici.

E siccome questo non può essere il pensiero della Commissione; così la prego di lasciare in disparte i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 e di conservarne soltanto il primo capoverso.

Spero che la Commissione si arrenderà a queste mie ragioni; in caso contrario pregherò la Camera di accettare, sotto forma di emendamento, la sola prima parte di questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Ma, onorevole Lazzaro, io non intendo dove ella intoppi. La prima lettura consiste nella discussione generale del disegno di

legge. Ora bisogna che questa discussione generale cominci in qualche maniera. E poichè non è determinato dal sistema delle tre letture, di nessun paese al mondo, che il ministro debba accompagnare il suo disegno di legge con una relazione scritta; e poichè non è desiderabile che ci sia questa relazione scritta, è necessario, nel sistema delle tre letture, che la base della discussione sia l'esposizione completa dei concetti della proposta che si deve discuterè.

In Inghilterra non si fa altrimenti, nè io credo che si faccia altrimenti in nessun paese nel quale sia applicato codesto sistema delle tre letture.

Questa esposizione completa delle proprie idee che fa il proponente, è uno dei vantaggi principali del sistema delle tre letture, giacchè costringe il ministro od il deputato proponente ad impadronirsi perfettamente della sua proposta.

Anzi debbo dire che una delle ragioni per cui mi sono invaghito di questo sistema è l'aver letto parecchie volte l'esposizione meravigliosa che i ministri inglesi fanno dei propri progetti anche quando essi sono eccessivamente complicati; ed è stata, per esempio, mirabile l'esposizione che ebbe a fare il Gladstone del suo sistema per il riscatto delle terre d'Irlanda.

Togliendo quindi il secondo paragrafo, voi togliereste la regola principale, la speranza principale di un' utilità morale ed intellettuale che da questo sistema potete aspettarvi.

Rispetto al terzo paragrafo, niente impedirebbe di cancellarlo; ma dov'è l'utilità di cancellarlo?

L'onorevole Lazzaro non può concepire un disegno di legge, il quale sia costituito da parti essenzialmente diverse per le quali si possa ammettere, anzi desiderare una discussione distinta?

La discussione generale, in disegni di legge di questa natura, se è fatta sopra ciascuna parte, approda ad un risultato, se è fatta cumulativamente, non giova che ad ingenerare confusione.

Ora noi non lasciamo la libertà al proponente di decidere esso come la discussione generale debba essere fatta, ne lasciamo la decisione alla Camera.

Ma, perchè volete voi negare a chi presenta un disegno di legge di quella natura il diritto di proporre la divisione della discussione generale e alla Camera di accettarla?

Dunque il togliere il secondo capoverso sarebbe la rovina del sistema delle tre letture; quanto al terzo, si potrebbe anche levare; ma con ciò, non si farebbe che aggiungere in certi casi

una difficoltà maggiore alla chiarezza della discussione generale.

Prego dunque l'onorevole Lazzaro, se vuole che questo sistema delle tre letture arrivi in porto, di non soffermarsi ad ogni passo; altrimenti finiremo per non conseguire la meta cui egli, al pari di noi, aspira.

Presidente. Onorevole Lazzaro, Ella non fa nessuna proposta?

Lazzaro. Ho detto la mia opinione; la Commissione si tiene ferma nella sua; la esperienza dimostrerà chi di noi abbia ragione; ma, per non fare dialoghi inutili, non prenderò più parte a questa discussione.

Presidente. Non essendovi nessuna proposta, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

“ Art. 6. Durante la discussione generale o prima che s'apra, possono esser presentate da ciascun deputato mozioni concernenti il contenuto della legge, che ne determinino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni di cui all'articolo 8.

“ Tali mozioni son votate prima che la discussione generale sia chiusa. ”

Di Rudini (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Di Rudini (Della Commissione). A nome della Commissione, propongo a questo articolo 6 una modificazione che è meramente di forma. Dove si dice: “ Tali mozioni sono votate prima che la discussione generale sia chiusa, ” la Commissione propone che si dica, invece: “ Tali mozioni sono votate prima che sia posto termine alla discussione generale. ”

L'onorevole presidente intenderà la ragione di questa modificazione di forma. La parola *chiusura* ha già nel regolamento un altro significato; quindi, per maggior chiarezza, si propone che sia adoperata una locuzione diversa.

Una modificazione consimile va pur fatta all'articolo seguente; ma ne parleremo più tardi.

Luchini Odoardo (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Parli, onorevole Luchini.

Luchini Odoardo (Della Commissione). Proporrei un'altra lievissima modificazione a questo articolo.

Dai termini nei quali è espresso, parrebbe che le mozioni che si possono presentare alla Camera dovrebbero essere intese soltanto a chiarire od a meglio determinare il concetto del disegno di legge, ovvero a servire d'istruzione alle Commissioni da nominarsi.

Ora questo mi pare che sia un rigore soverchio; e mi pare invece che si dovrebbero ammettere anche quelle mozioni che sono intese a modificare il concetto del disegno di legge, quelle mozioni, soprattutto, che sono consentite dallo stesso proponente della legge.

Quindi chiederei che si aggiungessero dopo le parole “ *ne determinino* ” queste altre “ *o ne modifichino il concetto.* ”

Bonghi, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. L'articolo 6 sarebbe quindi così modificato:

“ Durante la discussione generale o prima che s'apra, possono esser presentate da ciascun deputato mozioni concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni di cui nell'articolo 8.

“ Tali mozioni son votate prima che sia posto termine alla discussione generale. ”

Chi approva quest'articolo 6 così modificato, voglia alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 7. La discussione generale si chiude con la questione posta dal presidente: se la Camera voglia o no passare alla seconda lettura in seduta pubblica. ”

Di Rudini (Della Commissione). In armonia con quanto si è fatto per l'articolo 6, bisogna qui introdurre una lieve modificazione. Dove dice: “ *la discussione generale si chiude* ” bisogna sostituire: “ *la discussione generale ha termine...* ”

Presidente. L'articolo settimo quindi suonerebbe in questi termini:

“ La discussione generale ha termine con la questione posta dal presidente: se la Camera voglia o no passare alla seconda lettura in seduta pubblica. ”

Chi approva quest'articolo si alzi.

(È approvato).

“ Art. 8. Quando la Camera risolva di passare alla seconda lettura, il progetto è trasmesso ad una Commissione.

“ La Commissione è eletta di solito dagli Uffici presso i quali la discussione si limita agli articoli della legge; però la Camera può deliberare di eleggerla essa stessa o di demandarne l'elezione al presidente. ”

(È approvato).

“ Art. 9. La relazione della Commissione è orale o scritta.

“ Il disegno di legge, accettato o modificato dalla Commissione, sarà stampato e distribuito ai deputati entro sei giorni dalla presentazione, che quella ne avrà fatta. Della distribuzione sarà data notizia in calce all'ordine del giorno della tornata successiva.

“ Dopo di che il Governo chiede alla Camera di fissare la tornata in cui sarà proceduto alla seconda lettura; però ad intervallo non minore di giorni sei.

“ La Camera delibera, udito un oratore pro e uno contra. ”

Bonghi, relatore. In relazione alla modificazione introdotta all'articolo 4, bisogna aggiungere in fine del terzo capoverso di quest'articolo queste parole: “ dalla notizia della seguita distribuzione. ”

Presidente. Sta bene. Coloro che approvano l'articolo 9 così modificato sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 10. Quando la Commissione, trascorsi trenta giorni dalla nomina, o quel termine che la Camera potrà prescrivere caso per caso, non abbia presentato alla Camera il disegno commesso al suo studio, il Governo o qualsiasi deputato, dopo averne dato avviso 48 ore avanti, potrà chiedere alla Camera di fissare ad intervallo non minore di giorni otto la tornata per la seconda lettura del disegno di legge.

“ La Camera, udito il Governo e il relatore della Commissione, delibera. ”

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. Farò brevissime osservazioni su quest'articolo.

Ieri la Camera approvando il procedimento misto degli Uffici e delle tre letture, ha voluto sottomettere i due metodi ad un esperimento, il quale potrà, bene applicato, dare il miglior risultato possibile.

Però, perchè quest'esperimento riesca efficace, bisogna portare alcune modificazioni al sistema degli Uffici, senza di che non sarà possibile stabilire un paragone esatto fra l'utilità dell'uno e quella dell'altro sistema.

Col procedimento delle tre letture sono stabiliti alcuni termini per lo svolgimento dei disegni di legge. Si oscilla fra un minimo ed un massimo; ma ad ogni modo il procedimento delle tre letture pone la Camera in condizione di dover dare ad

un disegno di legge presentato una risoluzione qualunque, ma definitiva, di rigetto o di accettazione.

Lasciando ora il sistema degli Uffici come è stato in addietro, noi ci troveremo sempre nella condizione deplorata da tutti gli oratori di ogni parte della Camera e così ben delineata nei suoi effetti perniciosi dal presidente del Consiglio, quando egli mise in rilievo il modo col quale si seppelliscono i disegni di legge nelle Commissioni, e con cui si affrettano spesso altri disegni di legge che non dovrebbero forse aver l'onore di venire in discussione; e ciò senza alcuna responsabilità da parte delle Commissioni.

Di più v'è una considerazione d'ordine morale. Se noi lasciamo il sistema degli Uffici, quale funziona al presente per alcune leggi, mentre i disegni di legge che dovranno seguire il sistema delle tre letture si dovranno riferire e discutere in un termine determinato, chi potrà sottrarre il Governo e la Camera dal sospetto di partigianeria quando per una legge prescriva le tre letture e per un'altra il sistema degli Uffici?

Vi saranno coloro i quali diranno: voi avete scelto gli Uffici per seppellire il progetto, avete scelto le tre letture perchè vada avanti prestamente. E così nessuno potrà togliere la taccia al Governo, e spesso alla maggioranza della Camera, di avere prescelto un metodo piuttosto che un altro, sotto l'impulso di considerazioni non perfettamente imparziali.

Io sono sì convinto che questo mio pensiero risponde veramente ad una questione non soltanto di fatto, ma anche di equità, che sono certissimo sarà apprezzato dalla Commissione. E quindi lascio ad essa la facoltà di formulare, come crede, il mio pensiero, purchè trovi il modo di ovviare a questi inconvenienti. Ma credo che basterebbe modificare il principio dell'articolo applicando alle Commissioni elette dagli Uffici lo stesso metodo imposto a quelle elette col procedimento delle tre letture. Non ho altro da dire.

Presidente. Onorevole relatore?...

Bonghi, relatore. L'osservazione dell'onorevole Pantano è certamente meritevole di molta considerazione; nè era sfuggita alla Commissione la convenienza di riformare in parte il sistema degli Uffici, in armonia col procedimento delle tre letture; anzi il primo progetto della Commissione abbracciava tanto un sistema che l'altro; ma la Commissione, fin da quando fu eletta, si è proposta di modificare il regolamento via via, dapoichè ha creduto che proposte troppo comples-

sive non avrebbero per molte ragioni trovato la via di una conclusione qualsiasi.

Ora la Commissione, quando la Camera, come pare disposta, voglia accettare le proposte attuali, non crede di aver finito il suo compito, e se la Camera avrà ancora fiducia in essa, sentirà il debito di disciplinare anche il sistema degli Uffici. Essa desidererebbe quindi che l'onorevole Pantano si contentasse di questa promessa la quale, non dubito, che sarà tenuta per seria perchè la Commissione non è rimasta oziosa; quando la Camera se ne contenti, la Commissione proporrà alcune modificazioni del sistema degli Uffici, ed allora discuterà altresì la proposta dell'onorevole Baccarini sul numero degli Uffici stessi.

La Commissione si gioverà dei suggerimenti che a questo rispetto potessero da ogni parte della Camera venire; ieri l'onorevole Torraca ne ha dato uno, l'onorevole Baccarini ne diede oggi uno per iscritto, l'onorevole Pantano ne ha dato dianzi un altro, ebbene noi faremo una sintesi di tutti questi suggerimenti venuti dalle varie parti della Camera, e proporremo alla Camera che qualche modificazione sia proposta al sistema degli Uffici, affine di togliere ad esso quei difetti che, con le riforme che ora stiamo per approvare, appariranno maggiori.

Ma non crediamo opportuno ora di complicare le proposte che oggi sono innanzi alla Camera, per non ritardarne e renderne più difficile l'approvazione.

Dopo tutto non ci sarebbe difficile accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Pantano; ma quanti altri ne sarebbero poi proposti sugli altri articoli? Non siamo in grado di dirlo. Dunque, accettando questo emendamento, noi metteremmo forse nella condizione di turbare tutta l'economia delle nostre proposte; e perciò preghiamo l'onorevole Pantano di accontentarsi delle nostre dichiarazioni, assicurando lui e la Camera che tanto le variazioni che egli propone, come quelle che ci venissero proposte da qualunque altro collega, saranno discusse dalla Commissione con la maggior sollecitudine e riferite alla Camera nel più breve tempo possibile.

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Io non vorrei veramente sembrare scortese, e perciò sono dolente di dover insistere almeno sul concetto generale del mio emendamento; il quale non riguarda solamente una questione accidentale o secondaria di procedura, ma riguarda un concetto fondamentale, che se non è

accettato, a parer mio, per gli Uffici contemporaneamente al procedimento delle tre letture, rischia di esporre la discussione di una legge ai criteri i più difformi, a due metodi i quali possono fornire il mezzo alla maggioranza ed al Governo di essere o di mostrarsi esclusivamente partigiani nel modo di sceglierli.

Io non dubito che l'onorevole Bonghi e gli altri membri della Commissione studieranno le varie proposte, e verranno man mano a sottoporle all'approvazione della Camera; e se l'onorevole Bonghi è convinto che l'osservazione mia abbia una importanza speciale, io non mi opporrò a che, se la locuzione da me suggerita non gli sembrerà ottima, egli la corregga. Non posso però assolutamente convenire che si debba soprassedere alla consacrazione della massima, perchè essa mi pare molto più importante di tutti gli emendamenti, che si sono introdotti nel regolamento prima di questa discussione.

Se domani io presenterò un disegno di legge, ed il Governo domanderà che sia inviato agli Uffici, nessuno potrà impedirmi di sospettare che il Governo, sia pure di buona fede, preferisca gli Uffici per seppellire il mio disegno di legge sotto la longanimità di una compiacente Commissione; come nessuno impedirà che, quando il Governo chieda che un disegno di legge segua il procedimento delle tre letture, si sospetti che esso voglia farlo passare a tamburo battente.

Mettiamo in pari condizione maggioranza e minoranza di fronte al procedimento parlamentare. Si riservi pure la Commissione di appor- tare al sistema degli Uffici quelle modificazioni che crede, ma accetti intanto il punto cardinale a cui la mia proposta si riferisce.

Spingo la mia arrendevolezza sino al punto che, se la Commissione dichiara di accettare in massima questo concetto, cioè che si debba limitare il tempo anche alle Commissioni elette dagli Uffici per presentare le loro relazioni, io mi rimetto pienamente ad essa quanto al tradurlo ora o fra breve in atto, purchè il principio sia accettato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. L'osservazione dell'onorevole Pantano è giustissima; credo però che, non facendo questo articolo alcuna distinzione fra le varie Commissioni, non si possa ritenerlo applicabile soltanto a quelle elette secondo il procedimento delle tre letture.

L'articolo 10 comincia infatti così: " Quando la Commissione... „ Qual Commissione? Certa-

mente qualunque Commissione. Ad ogni modo il concetto dell'onorevole Pantano potrebb'essere espresso con questo inciso: "Quando la Commissione, *comunque scelta*, trascorsi 30 giorni, ecc.", perchè il difetto degli Uffici non istà negli Uffici stessi, ma nelle Commissioni le quali prolungano i lavori: sicchè basta stabilire un termine alle Commissioni, perchè l'inconveniente sia evitato.

Quindi io propogo, e credo che l'onorevole Pantano consentirà, che, dopo le parole *la Commissione*, si aggiunga: *comunque eletta*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Comincio dal dichiarare che la Commissione accetta perfettamente, a nome della Commissione, il principio esposto dall'onorevole Pantano, cioè che si debba limitare il tempo al lavoro delle Commissioni elette dagli Uffici, quando la legge sia mandata ad essi, come si limita nel sistema delle tre letture; ma essa non può ugualmente accettare il pensiero dell'onorevole Torraca, che cioè qui si parli di una Commissione, *comunque scelta*. Non si può intendere così l'articolo perchè questa Commissione, della quale si parla in tanti articoli successivi, è evidentemente quella eletta secondo il metodo delle tre letture, del quale si occupa esclusivamente questo capo.

Siccome però consente la vostra Commissione nel concetto cui s'informa la proposta dell'onorevole Pantano e dell'onorevole Torraca, così essa promette che di questa proposta e di altre, che si sono fatte in questa discussione, relative al sistema degli Uffici, ci gioveremo per presentare alla Camera nel più breve termine possibile, prima anche che questi articoli possano andare in esecuzione, nuove proposte modificative del regolamento.

Però io presento questo dubbio all'onorevole Pantano, della giustezza del quale egli forse si persuaderà, cioè che noi non potremmo equiparare questo termine per le due Commissioni, dap poichè la Commissione, eletta dagli Uffici, in seguito alla discussione generale fatta dalla Camera, ha un più breve compito che la Commissione eletta dagli Uffici, senza la discussione generale fatta dalla Camera; in quanto che la prima deve fare essa stessa la discussione generale.

Sicchè, pure accettando il principio dell'onorevole Pantano, principio giustissimo, perchè, se questo principio non fosse accettato, ci condurrebbe ad accordare ad un sistema sopra l'altro un privilegio che non si vuole e non si deve

dare, se l'esperimento si vuol che sia buono, la Commissione dovrà considerare se gli stessi termini possano essere applicabili ai due sistemi.

Perciò io pregherei l'onorevole Pantano di recedere dalla sua proposta, e di contentarsi di queste dichiarazioni della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. La lettura di questo articolo, il quale, in fin dei conti, ha attinenza ai ritardi che possono avvenire nelle Commissioni che devono riferire sui disegni di legge, mi ha fatto nascere il pensiero di rivolgere una raccomandazione all'onorevole Commissione, affinchè nella sua saggezza voglia vedere e valutare se e quando convenga che mediante un articolo di regolamento sia impedito ad un deputato di far parte di molte Commissioni insieme.

Lucchini Odoardo. (*Della Commissione*). Questo è un altro argomento.

Cucchi Luigi. È un altro argomento, lo so, ma non saprei come e dove rivolgere la mia raccomandazione, se non a proposito di un articolo, nel quale leggo che, qualora le Commissioni ritardino i loro lavori, avverrà, ecc., ecc.

Io non faccio che una raccomandazione alla Commissione, perchè vegga se convenga introdurre nel regolamento della Camera un articolo nel senso che io desidero. È noto che non l'unico motivo, ma uno dei principali per il quale alle volte le Commissioni ritardano la presentazione delle relazioni è che i deputati spesse volte appartengono nello stesso tempo a molte Commissioni contemporaneamente.

Per conseguenza, distribuito meglio il lavoro sui singoli deputati, nessuna Commissione avrà un'immane fatica sulle spalle, ed i lavori parlamentari potranno camminare più solleciti.

Proposte concrete non ne faccio, ma mi pare che la mia raccomandazione sia abbastanza importante perchè la Commissione debba prenderla in considerazione, e al caso proporre un articolo speciale nel regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Prendendo atto ben volentieri delle esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, ritiro il mio emendamento, augurandomi che la Camera potrà presto occuparsi della questione.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Bonghi, relatore. Una breve parola di risposta all'onorevole Cucchi. La Commissione ha considerato

l'inconveniente che egli ha accennato ora alla Camera, ed avrebbe già presentato un emendamento in quel senso, molto più che ce ne offre un esempio la Camera francese, nella quale un deputato non può accettare di far parte di più di quattro Commissioni; ma non ci siamo ancora potuti risolvere a presentare tale modificazione per le condizioni nelle quali si presenta il lavoro alla Camera, e per la poca assiduità dei deputati nella Camera stessa. Abbiamo dunque dovuto rimettere la proposta ad uno studio ulteriore. Speriamo di poter arrivare presto alla fine di questo studio e di poter presentare anche questa proposta alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi.

Cucchi Luigi. Sono lietissimo della risposta dell'onorevole relatore della Commissione e mi auguro che l'argomento da me trattato, e che sento essere già stato preso in considerazione dalla Commissione, possa presto venire alla Camera formulato in un articolo del regolamento.

Presidente. Non essendovi proposte pongo a partito l'articolo 10.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

“ Art. 11. La seconda lettura consiste nella discussione e votazione degli articoli del progetto di legge. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

Trompeo. Vorrei pregare la Commissione di togliermi un dubbio che quest'articolo 11 e il successivo mi lasciano.

Quest'articolo è così concepito:

“ La seconda lettura consiste nella discussione e votazione degli articoli del progetto di legge. ”

Eppoi l'articolo 12 dice:

“ La discussione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono. ”

La Camera poco fa votò l'articolo 6 nei seguenti termini:

“ Durante la discussione generale o prima che s'apra, possono esser presentate da ciascun deputato mozioni concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o modifichino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni di cui nell'articolo 8. ”

“ Tali mozioni debbono esser votate prima che la discussione generale sia chiusa. ”

Ora la locuzione di questo articolo sesto, il quale vuole che si votino prima le mozioni che possano modificare il concetto della legge, impedisce che un deputato possa, nell'occasione della seconda lettura, riproporre sotto forma di articoli o emendamenti quelle mozioni che egli ebbe già a presentare nella prima lettura e sulle quali la Camera già deliberò nella discussione generale, cioè in occasione della prima lettura?

Una voce. Ma no!

Trompeo. Mi si interrompe dicendo: No! Vediamolo. Supponiamo un caso. Si discute un disegno di legge complesso, per esempio, la legge dei provvedimenti finanziari. Un deputato propone nella discussione generale, sotto forma di mozione, che si elimini l'aumento della tassa sugli spiriti, che si riduca ad un decimo la tassa fondiaria, e via discorrendo. Queste mozioni concernono fuori di dubbio il contenuto della legge e ne modificano il concetto; e la Camera in prima lettura, vale a dire nella discussione generale, dovrà deliberare sopra le medesime mozioni respingendole o approvandole, in massima.

Viene poi la seconda lettura, ossia la discussione degli articoli.

Può questo deputato o un altro riproporre, non più come mozioni d'indole generale, di massima, già fatte nella prima lettura, ma come emendamenti o articoli aggiuntivi, i concetti contenuti nelle mozioni medesime?

Gli articoli del regolamento, quali sono compilati, mi lasciano intorno a ciò un grave dubbio, che potrebbe poi essere sorgente di continue discussioni e di perdita di tempo.

Gradirci quindi dalla Commissione uno schiarimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Certamente l'interrogazione dell'onorevole Trompeo è acuta come ogni osservazione che egli suol fare alla Camera. Ma a me pare che la risposta sia data dal concetto stesso della proposta che noi facciamo.

Durante la discussione generale ciascun deputato può proporre mozioni concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o modifichino il concetto. Vuol dire che queste mozioni sono di carattere generale. E siccome le leggi possono esser complesse, è stato perciò mantenuto nell'articolo quinto quel paragrafo terzo, che all'onorevole Lazzaro non piaceva, paragrafo che, per esempio, consente ai proponenti, come alla Camera, di scomporre la discussione generale dei provvedimenti finanziari in tante di-

scussioni parziali, quante sono le diverse imposte, che il ministro delle finanze ci venga a fare.

Dunque, avanti che la discussione generale abbia termine, ciascun deputato può proporre mozioni concernenti il concetto della legge e delle varie parti della legge. Poi quando si passa alla discussione degli articoli, mozioni generali non se ne possono più proporre, perchè queste porterebbero per effetto di modificare il concetto della legge, quale è stato accettato in seguito alla discussione generale.

Che cosa potrà fare il deputato nella discussione degli articoli? Quello che può fare adesso, cioè proporre modificazioni agli articoli; queste modificazioni saranno discusse dalla Camera, la quale potrà accettarle o respingerle per ragioni intrinseche alla legge stessa, o per una questione pregiudiziale, se mai queste modificazioni fossero di tal natura da alterare il concetto generale della legge, cioè a dire, da annullare una deliberazione già presa dalla Camera.

Quindi io non vedo la difficoltà affacciata dall'onorevole Trompeo.

Se nella discussione degli articoli di provvedimenti finanziari, si proponesse, per esempio, una mozione, la quale respingesse, in genere, che le imposte non si devono accrescere al paese; questa mozione sarebbe esclusa, perchè essa avrebbe dovuto già esser fatta nella discussione generale, e nella discussione generale avrebbe dovuto essere accettata o respinta dalla Camera.

Spero di aver chiarito il mio concetto.

Luchini Odoardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luchini Odoardo. Colgo occasione da questo articolo 11 per rivolgere una preghiera al presidente del Consiglio dei ministri.

Io non parlo a nome della Commissione; ma la preghiera che faccio credo corrisponda ai suoi voti ed a voti antichi della Camera, ed anche dei presidenti della Camera.

Una buona compilazione dei disegni di legge è necessaria, col sistema degli Uffici, necessaria più che mai, col sistema delle tre letture, se si vuole che la procedura parlamentare cammini speditamente. La legge sul Consiglio di Stato stabilisce che questo supremo corpo amministrativo può essere consultato dal Governo, circa la redazione dei disegni di legge; ma rare volte avviene che il Consiglio di Stato sia consultato. (*L'onorevole Mazza fa cenno di no*). Vedo un onorevole consigliere di Stato, il quale scuote la testa in segno negativo; vale a dire consentendo in quel che io

dico, che cioè il Consiglio di Stato non è quasi mai consultato.

E capisco che rare volte possa essere consultato il Consiglio di Stato. Col Governo di Gabinetto, non è sempre opportuna la intromettenza di un grande corpo consultivo appartenente al potere esecutivo, come è il Consiglio di Stato, anche nell'opera della legislazione; e, d'altra parte, sotto certi rispetti, è, se si vuole, utile questa mancanza d'ingerenza, perchè il Governo mantenga la piena responsabilità dell'opera sua, anche sotto il punto di vista della forma.

Dunque, non insisto perchè sia sempre consultato il Consiglio di Stato. Per l'addietro, mi si diceva, ma era cosa non pubblicamente accertata, che i disegni di legge si mandavano al guardasigilli, perchè questi li rivedesse per la forma e per il coordinamento con la legislazione vigente; ma pare che anche questo sistema sia abbandonato, da un pezzo.

Checchè sia di quel che si fa dai ministri, prima della presentazione dei disegni di legge, certo è che noi, da vari anni, assistiamo al poco confortante spettacolo (direi: al triste spettacolo) di disegni di legge assolutamente deplorabili, per ciò che concerne la forma, il linguaggio, il coordinamento loro con la legislazione vigente.

Io domando ora all'onorevole presidente del Consiglio se intenda di riparare allo inconveniente da me accennato. Credo che egli potrebbe averne l'occasione nell'applicazione della legge sul riordinamento dei Ministeri. Egli potrebbe presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale devono essere mandati tutti i disegni di legge che il Governo presenta, istituire almeno un modesto ufficio consultivo, per la revisione dei disegni dal punto di vista della forma, della lingua e del riordinamento della legislazione. Così si eviterebbero molte delle conseguenze cattive che oggi deploriamo.

Una volta che questi disegni di legge mal fatti diventano leggi, per quanto la Camera si studii di raddrizzare loro le gambe (cosa non sempre possibile) essi danno luogo a molte difficoltà, a molte incertezze nella interpretazione.

In conclusione, io non chiedo all'onorevole presidente del Consiglio l'istituzione di un ufficio solenne, di qualche cosa di grandioso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mi basta che ci sia alcuno competente in materia, ben informato del complesso della nostra legislazione, un giuriconsulto insomma, incaricato di rivedere i disegni di legge, non dal punto di vista del

concetto, ma della forma, della lingua, del coordinamento con la legislazione vigente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Io appoggio vivamente la proposta dell'onorevole Luchini, e desidererei che a questa revisione fossero sottoposte anche le proposte delle Commissioni per i regolamenti. (*Si ride*).

Fra poco verrà in discussione l'articolo 15, che comincia così: "A fronte sia di uno, sia di più emendamenti", ecc. Io sono rimasto sorpreso in verità da questa frase. Mi son trovato come innanzi ad un intoppo. Invece di *a fronte sia*, si poteva dire più semplicemente: "Sia di uno", ecc.

Credo dunque utile la revisione proposta dall'onorevole Luchini, e perciò l'appoggio. (*ilarità*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. La legge sul Consiglio di Stato dà facoltà, non impone l'obbligo, ai ministri di chiedere il parere di quell'alto Corpo amministrativo sulle varie proposte di legge che intendono di presentare al Parlamento. Raramente di questa facoltà si è fatto uso nei ventisette anni dacchè esiste il regno d'Italia. Questa disposizione è stata applicata unicamente per quanto riguarda i decreti organici ed i regolamenti.

Fu mio pensiero, fin da quando era ministro di giustizia l'onorevole deputato Mancini, di costituire presso il Ministero di grazia e giustizia un ufficio speciale, il quale rivedesse le leggi dal punto di vista della forma giuridica.

È vero quello che ha osservato l'onorevole deputato Luchini, che le nostre leggi non hanno tutte quel linguaggio uniforme e preciso, che è pur necessario che esse abbiano. Avviene quindi che, allorchè esse debbono essere applicate dai tribunali, questi vi rilevano certe antinomie, certe contraddizioni, che ne rendono difficile la interpretazione e peggiore anche l'applicazione.

Ora è mio pensiero che quest'ufficio sia stabilito presso la presidenza del Consiglio, ed anche a questo fine ha mirato la nomina del capo dell'ufficio di presidenza, la quale è caduta sopra uno dei più distinti magistrati del nostro paese.

Dirò intanto all'onorevole Luchini, che tutti i disegni di legge da me presentati sono stati l'opera di Commissioni, delle quali ho chiamato a far parte e magistrati e consiglieri di Stato. Tutti i progetti rappresentano il lavoro di queste Commissioni.

Io poi non mi sono contentato di leggere e

rileggere codesti progetti, ma vi ho introdotto anche modificazioni in quelle parti nelle quali ciò mi parve necessario. Una delle leggi che sono uscite, direi, da questo crogiuolo, è quella relativa alla modificazione del Consiglio di Stato e che ancora non è stata esaminata dalla Commissione parlamentare perchè questa oggi soltanto si è riunita. Il disegno di legge relativo alla riforma della legge comunale e provinciale è anche esso l'opera di una Commissione di amministratori e di consiglieri di Stato; lo stesso posso dire di quello per la tutela della igiene pubblica, e così via, via di tutte le altre leggi, e non può essere altrimenti perchè molte di esse si debbono riferire ad altre leggi esistenti ed inoltre, debbono tutte coordinarsi alla legislazione generale. Quindi se per la loro preparazione non sono ricorso al Consiglio di Stato, mi sono servito però dell'opera, come dissi poco fa, dei prefetti, dei consiglieri di Stato e della magistratura. E quando queste leggi verranno (e spero presto) in discussione, proverò che esse possono fornire argomenti a differenze di opinioni, non presentare però quelle discordanze le quali ne rendano la dizione illogica e anti-giuridica.

Comunque siasi, il pensiero dell'onorevole Luchini è il mio; e lo metterò in applicazione non solo in tutto ciò che riguarda i dicasteri direttamente da me dipendenti, ma, fatto un decreto organico su questa materia, pregherò i miei colleghi di sottomettersi anche essi.

Credo così di aver risposto sufficientemente alla domanda dell'onorevole Luchini Odoardo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Sono pienamente soddisfatto delle dichiarazioni che l'onorevole presidente del Consiglio testè faceva, e, assicurato dei suoi propositi, lo ringrazio vivamente.

Faccio poi due osservazioni all'onorevole Torraca: la prima, che la Commissione del regolamento non pretende di essere senza peccato; chi non ne ha, scagli contro la prima pietra; la seconda, che non so perchè l'onorevole Torraca si sia diretto a me.

C'è qui l'onorevole relatore della Commissione il quale risponderà alle sue osservazioni.

Presidente. Onorevole relatore, le debbo dare comunicazione di un emendamento dell'onorevole Trompeo il quale propone di fondere in uno solo gli articoli undici e dodici, aggiungendovi queste parole: "Non si potranno riproporre, sotto forma di emendamenti, o di articoli aggiuntivi, le mozioni respinte nella discussione generale."

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Non entro nella questione grammaticale perchè non abbiamo tempo da perdere (*Ilarità*); soltanto mi permetto di dire all'onorevole Torraca che il suo *italiano* non è l'*italiano* che conosco io, e se egli non è persuaso, ricorra al vocabolario poichè quando uno non sa le cose bisogna che vada ad impararle.

Quanto alla proposta dell'onorevole Trompeo ripeterò ciò che ho detto prima, vale a dire che, s'intende da sè che, nella discussione degli articoli, le mozioni respinte nella discussione generale, non possano più riproporsi, e non capisco come potrebbero riproporsi, sicchè quello dell'onorevole Trompeo sarebbe un articolo dichiarativo che non aggiungerebbe nulla.

In Inghilterra quando la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli, il presidente se ne va; e non può essere fatta, durante la discussione degli articoli, nessuna proposta la quale intacchi il principio della legge, e quando un deputato vuol fare una proposta di questo genere deve chiedere che rientri lo *speaker*.

Ora tuttocìo in Italia non è possibile; invece bisogna che la nostra procedura sia di facile attuazione, e perciò, una volta esaurita la discussione generale, è necessario impedire che si possa, nella discussione degli articoli, riproporre le mozioni respinte, altrimenti succedrebbe che noi, ad ogni tratto, rientreremo nella discussione generale, il che renderebbe le discussioni interminabili.

Accettiamo perciò l'emendamento proposto dall'onorevole Trompeo, sebbene non faccia che esplicare quello che è intrinseco nell'articolo.

Trompeo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. Ringrazio la Commissione di aver accettata la mia proposta che mi pare necessaria, segnatamente per i disegni di legge di indole generale, come ho già accennato parlando la prima volta.

Presidente. Rileggo dunque i due articoli 11 e 12, che vengono riuniti in un unico articolo con l'aggiunta proposta dall'onorevole Trompeo ed accettata dalla Commissione:

“ Art. 11. La seconda lettura consiste nella discussione e votazione degli articoli del disegno di legge.

“ La discussione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

“ Non si potranno riproporre, sotto forma di

emendamenti o di articoli aggiuntivi, le mozioni respinte nella discussione generale. ”

Pongo a partito quest'articolo così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato, così pure il 12).

Leggo ora l'articolo 13 che diventa 12:

“ Art. 12. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti per la seconda lettura devono di regola essere presentati per iscritto al presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il presidente li trasmette alla Commissione.

“ Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

“ La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la Commissione, o dieci deputati, non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano. ”

“ Art. 13. Gli emendamenti si stampano e si distribuiscono in principio della tornata. ”

Mi pare, onorevole relatore, che qui sarebbe meglio dire: *Gli emendamenti si distribuiscono stampati, ecc.*

Bonghi, relatore. Sta benissimo.

Presidente. Leggo dunque l'articolo 13:

“ Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della tornata.

“ Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

“ Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione. ”

Metto a partito questo articolo così modificato. Chi l'approva si alzi.

(È approvato; e così pure il 14, 15 e 16).

“ Art. 14. A fronte sia di uno, sia di più emendamenti non è ammessa, durante la seconda lettura, la questione pregiudiziale o sospensiva, nè l'ordine del giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento.

“ Art. 15. Esaurita la seconda lettura, la Camera, udito il Governo e la Commissione, fissa ad intervallo non minore di otto giorni la tornata in cui procederà in seduta pubblica alla terza lettura del disegno di legge.

“ La Camera, udito un oratore pro e uno contra, delibera. ”

“ Art. 16. La terza lettura consiste nella revisione e nella votazione del disegno di legge a scrutinio segreto.

“ In essa saranno non letti, ma soltanto indicati dal presidente, per il loro numero progressivo, gli articoli per i quali siano stati presentati emendamenti o proposto il rigetto.

“ Art. 17. Gli emendamenti potranno essere presentati o dal Governo o da un gruppo di quindici deputati; però gli uni e gli altri devono essere trasmessi al presidente della Camera almeno 48 ore prima della discussione del disegno di legge. Essi sono stampati e distribuiti ai deputati e comunicati alla Commissione 24 ore prima che la terza lettura principi.

“ Esaurita la discussione degli emendamenti, il presidente può dare facoltà ai deputati che lo chiedano, di fare una succinta dichiarazione del loro voto.

“ Alla loro discussione e deliberazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 12. ”

Onorevole relatore, la prego di indicarmi a che cosa si riferisca quest'ultimo capoverso: “ Alla loro discussione e deliberazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 12. ”

Bonghi, relatore. Alla discussione e deliberazione degli emendamenti.

Presidente. Sta bene.

Bonghi, relatore. Scusi, onorevole presidente, in questo articolo, e precisamente nell'ultimo capoverso, c'è un errore di stampa.

Invece di: “ articolo 12 ” deve dire: articolo 15 divenuto 14 dopo la proposta fatta dall'onorevole Trompeo, ed accettata dalla Camera.

Presidente. Ma mi pare che in terza lettura l'articolo 14 non sia applicabile.

Bonghi, relatore. Permetta che mi orizzonti (*Pausa*).

L'onorevole presidente dice che, in terza lettura, l'articolo 14 non è applicabile. Egli ha perfettamente ragione, e quindi questo capoverso deve esser soppresso. Così pure, nel primo capoverso, là dove si dice che *gli emendamenti potranno essere presentati o dal Governo o da un gruppo di quindici deputati*, sarà meglio dire senz'altro da *quindici deputati*, sopprimendo le parole: “ un gruppo di. ”

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. Una semplice osservazione. Non sembra alla Commissione proponente che lo stabilire il numero di 15 deputati necessari a presentare un emendamento, sia troppo eccessivo? E infatti

un gruppo di 6, 8 o 10 deputati che voglia mettere innanzi un'idea propria, in forza di questo articolo, non può più farlo.

Crispi, presidente del Consiglio. Ma siamo alla terza lettura.

Presidente. Bisogna osservare che questa prescrizione si applica alla terza lettura, perchè, alla seconda, ogni deputato ha facoltà di presentare il suo emendamento.

Questa disposizione tende ad impedire che si ripeta la discussione.

Pantano. Io convergo perfettamente che una garanzia debba esserci, ma quello di 15 mi pare un numero eccessivo che paralizzi il libero sviluppo delle varie parti della Camera.

L'osservazione del presidente del Consiglio e del presidente della Camera che siamo alla terza lettura è esatta; ma purtroppo, nelle condizioni attuali del parlamentarismo in Italia, vi saranno dei deputati che potranno non intervenire nè alla prima, nè alla seconda lettura.

Crispi, presidente del Consiglio. Rinunzino al mandato.

Pantano. Propongo perciò che si riduca non foss'altro a 10 il numero dei deputati che sono necessari per la presentazione di un emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Osservo all'onorevole Pantano che, alla terza lettura, non è utile di turbare daccapo la discussione di una legge con emendamenti che possono essere presentati troppo alla leggera da un numero troppo esiguo di deputati.

Dobbiamo garantirci noi stessi per non far perdere a noi stessi del tempo.

A me pare che sia ragionevole di frenare il più possibile le smanie dell'emendamento e che il numero di 15 deputati non sia eccessivo, giacchè ogni deputato potrà proporre i suoi emendamenti sia alla Commissione che alla Camera nella seconda lettura.

Dice l'onorevole Pantano che da noi talvolta un deputato che non è venuto alla prima e alla seconda lettura può arrivare alla terza. Ebbene a questo deputato noi dovremmo chiuder la bocca se ci riuscisse perchè sarebbe un vero perturbatore della disciplina.

Un deputato che non interviene quando la legge che gl'interessa, che gl'importa, è discussa alla Camera, non merita, per così dire, nessuna cortesia, nessuna agevolezza; merita piuttosto che s'inventino dei mezzi per impedirgli, non di fare l'ufficio suo, ma di turbare l'ufficio degli altri.

Per ciò pregherei l'onorevole Pantano di lasciar correre il numero dei 15 deputati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Giovanni.

Lucchini Giovanni. La Commissione ha consentito a sopprimere l'ultimo capoverso, dell'articolo 17, il quale diceva precisamente così, riferendosi agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi: " alla loro discussione e deliberazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 14. „

Ma io pregherei la Commissione di riflettere un poco che, sopprimendo quest'ultimo capoverso, si corre incontro ad un grave pericolo. Perchè mai la Commissione ha stabilito, all'articolo 14, che, in seconda lettura, non si possano ammettere nè la questione pregiudiziale nè la sospensiva? È evidente. Perchè ha voluto che tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi si dovessero discutere uno per uno; con maggiore o minor larghezza, ma tutti si discutessero. Ma se nell'articolo 17 non si dichiara inapplicabile questa disposizione, avremo che, in terza lettura, si potranno proporre delle dozzine di emendamenti e la Camera non avrà più modo di liberarsene o con una pregiudiziale o con una sospensiva.

Quindi pregherei la Commissione di riflettere un poco prima di ammettere la soppressione di quest'ultimo capoverso dell'articolo 17, perchè potrebbe portare dei seri inconvenienti.

Non so se ho potuto spiegarmi abbastanza chiaramente, ma pregherei la Commissione di pensare su quanto ho osservato.

Presidente. Dunque Ella non fa proposta?

Lucchini Giovanni. Io farei la proposta che l'ultimo capoverso dell'articolo 17 fosse mantenuto e che da ultimo diventasse il secondo affinché non succeda che le parole " alla loro „ si credano riferite a deputati invece che agli emendamenti.

Presidente. Permetta, onorevole Lucchini; bisogna esaminare il merito di quest'ultimo capoverso perchè, quanto al posto che esso deve occupare nell'articolo, è cosa che poco rileva.

Ora a me pare che sia veramente superfluo vietare nella terza lettura, ciò che non è consentito nella seconda.

Lucchini Giovanni. Scusi, onorevole presidente; in seconda lettura, ogni deputato ha diritto di proporre un emendamento, o un articolo aggiuntivo, e noi dobbiamo discuterlo e votarlo, non possiamo liberarcene con una pregiudiziale; ma, in terza lettura, trovo logico e razionale che la Camera possa liberarsi di una folla di emendamenti, anche con una disposizione generica.

Questo è il concetto mio, potrò errare, ad

ogni modo vorrei sapere se la Commissione sia del mio parere.

Presidente. Ho compreso!

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

Pantano. Le ragioni addotte dall'onorevole Bonghi in parte sono plausibili, in parte no, perchè questi articoli del regolamento, in casi di urgenza, e di massima urgenza, abbreviano talmente i termini, da rendere possibile l'assenza dei deputati alla prima e alla seconda lettura, senza che essi, entrando nell'Aula, assumano l'aspetto di perturbatori. Ora, dato questo caso solo, fosse anche un caso solo, voi togliete ad un numero di deputati la possibilità di introdurre, in una legge, degli emendamenti che, in un dato momento, possono rispondere ad un bisogno reale del paese, ad un voto dell'opinione pubblica; mentre invece voi potete votare in numero di 15, e fare anzi dell'ostruzionismo contro le minoranze.

Desidero poi di rilevare una frase sfuggita poco fa all'onorevole presidente del Consiglio, il quale, rispondendo alla mia osservazione che vi possono essere dei deputati, i quali non si trovino alla Camera alla prima e alla seconda lettura, per condizioni eccezionali, ha interrotto dicendo: rinunzino al loro mandato.

Io devo fare osservare all'onorevole presidente del Consiglio che purtroppo, in Italia, se la vita parlamentare continuerà come oggi è, vi saranno probabilmente molti deputati che, non potendo compiere onestamente il proprio mandato, saranno costretti a rinunziarvi; ma verrà anche il giorno, in cui il paese, stanco dello spettacolo che offre un sistema che più non si regge così come va, manderà a casa anche coloro i quali sono assidui alla Camera per non compiere sempre esattamente ed onestamente il proprio mandato.

Presidente. Ci sono due proposte a questo articolo 17.

L'onorevole Pantano propone che, invece di dire: *gli emendamenti potranno essere presentati da un gruppo di quindici deputati*, si dica *potranno esser presentati da un gruppo di dieci deputati*.

L'onorevole Lucchini Giovanni propone che l'ultimo capoverso, di cui fu chiesta la soppressione dalla Commissione, sia, invece, mantenuto, e sia collocato dopo il primo capoverso.

È vero, onorevole Lucchini?

Lucchini Giovanni. Precisamente.

Presidente. Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso, della Commissione.

Bonghi, relatore. Quanto alla proposta dell'ono-

revole Pantano, la Commissione insiste sui quindici deputati.

Quanto alla proposta fatta dall'onorevole Lucchini, dirò che le ragioni dette da lui, e che, del resto, erano quelle che avevano dapprima consigliato la Commissione a formulare codesto paragrafo, sono buone, poichè è certo che, nella terza lettura, non si può impedire di proporre la questione pregiudiziale o sospensiva, o l'ordine del giorno puro e semplice, od altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento.

Sta bene altresì che questo capoverso diventi secondo. Il capoverso potrebbe, però, formularsi più chiaramente così: " Alla discussione e alla votazione degli emendamenti, in terza lettura, non si applica l'articolo 14. "

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

L'onorevole Pantano propone all'articolo 17 questo emendamento:

" Gli emendamenti potranno esser presentati o dal Governo o da dieci deputati. "

La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

Io lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(L'emendamento dell'onorevole Pantano non è approvato).

L'articolo 17 è dunque così formulato:

" Gli emendamenti potranno essere presentati o dal Governo o da quindici deputati; però gli uni e gli altri devono essere trasmessi al presidente della Camera almeno 48 ore prima della discussione del disegno di legge. Essi sono stampati e distribuiti ai deputati e comunicati alla Commissione 24 ore prima che la terza lettura principi. "

Quindi viene l'ultimo capoverso, che diventa il secondo:

" Alla discussione ed alla votazione degli emendamenti in terza lettura non si applica l'articolo 14.

" Esaurita la discussione degli emendamenti, il presidente può dare facoltà ai deputati che lo chiedano, di fare una succinta dichiarazione del loro voto. "

Pongo a partito l'articolo 17.

Chi è d'avviso di approvarlo si alzi.

(È approvato, e così pure il 18).

" Art. 18. Prima che il disegno di legge sia

votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il ministro, delibera. "

" Art. 19. Il ministro o il deputato proponente può chiedere nell'atto di presentazione d'una legge che sia dichiarata urgente o urgentissima.

" La domanda che sia dichiarata urgente può anche esser fatta da dieci deputati; e che sia dichiarata urgentissima da venti.

" Nel caso della dichiarazione d'urgenza tutti i termini, indicati negli articoli 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 18, sono ridotti di una metà; nel caso della dichiarazione d'urgenza massima, le tre letture possono esser fatte a minori intervalli o in un giorno solo, secondo chiedono i proponenti. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Sono dolente di dover tediare la Camera per la terza volta, ma quest'articolo mi dà occasione a considerazioni ancora più gravi di quelle che ho avuto l'opportunità di fare testè. Qui abbiamo tre casi.

Il periodo ordinario per le tre letture, è abbastanza prevalente già di fronte a quello degli Uffici, perchè determina modi precisi e termini improrogabili.

Poi abbiamo il caso d'urgenza chiesto da 10 deputati, che scema di metà tutto il periodo necessario per la nomina della Commissione, per la relazione e per le discussioni. Finalmente abbiamo il caso urgentissimo dinanzi al quale non posso assolutamente tacermi, per le preoccupazioni che desta nell'animo mio.

In forza di esso, sulla richiesta di 20 deputati, le tre letture possono esser fatte in un giorno solo. Per ciò, una volta adottato, noi ci troveremo in questa condizione che domani il Governo (e qui è inutile illudersi; non è mai possibile che una questione urgentissima di questo genere possa venire dai banchi dei deputati) in una data circostanza, in una data eventualità, in condizioni finanziarie o politiche difficili ed eccezionali, potrà venire innanzi alla Camera a chiedere che un disegno di legge sia, seduta stante, presentato, discusso ed approvato.

E i deputati che in forza delle platoniche aspi-

razioni dell'onorevole Crispi debbono star sempre presenti alla Camera, anche idealmente, siccome questo non avviene e materialmente se ne stanno a casa, (e tanto è ciò vero che la Camera se dovesse verificare il proprio numero 20 volte su 30 dovrebbe prendere le vacanze), così avverrà che i deputati momentaneamente assenti anche stando nella capitale, la sera, leggendo i giornali, potranno sapere che, alla Camera, a loro insaputa, è stata votata una legge di massima importanza sotto la pressione della proposta urgentissima.

Mi osserverete: ma questo è un caso eccezionalissimo, non è possibile che un Ministero possa avere il coraggio civile di far votare una legge così per sorpresa, assumendo, in tal modo, una grave responsabilità morale dinanzi al paese. Tutto quello che volete, ma non avrete pur tuttavia eliminata con ciò la possibilità che il fatto si avveri.

In questo caso preferisco il metodo passato, cioè che il Ministero faccia di proprio arbitrio, ma almeno salvi il pudore; venga, cioè a chiedere un *bill* d'indennità alla Camera che potrà discuterlo, negarlo o consentirlo; ma lasciare così completamente in mano del Governo o della maggioranza, che è la stessa cosa, e in certi momenti di una maggioranza del momento e quindi fittizia, la facoltà di poter decidere, in un attimo, questioni di sommo interesse per il paese, non mi sembra assolutamente giusto e regolare. Or bene, in questa condizione di cose, ritengo che non si possa...

Ercole. (Della Commissione). Legga l'articolo successivo.

Pantano. Ma cosa dice questo articolo? Per tutta garanzia la Commissione ha posto i correttivi ai quali accenna l'onorevole Ercole.

Bonghi, relatore. La votazione a scrutinio segreto.

Pantano. Domando scusa; la Commissione dice:

“ Quando sia chiesta l'urgenza della legge, la Camera la voterà per alzata e seduta, se non s'elevi nessuna opposizione; ma quando sorga opposizione, la votazione deve esserne fatta a scrutinio segreto.

“ Se sia chiesto che i termini siano ridotti di più della metà, la votazione della proposta dovrà sempre esser fatta a scrutinio segreto; e non si intenderà approvata, se non raccoglie i due terzi dei votanti. ”

Ma nel caso “ *urgentissimo* ”, si dice:

“ E se inoltre sia chiesto, che le tre letture sieno fatte in un giorno solo, non si potrà pro-

cedere alla votazione della proposta quando trenta deputati vi si oppongano. ”

Bonghi, relatore. È una garanzia di più.

Pantano. Non credo. Ammetto pure l'importanza della votazione a scrutinio segreto, ma fra chi sarà fatta? Fra i deputati presenti... (*Mormori*). Scusi, onorevole Bonghi; discutiamo con calma: se avrò torto, lo riconoscerò volentieri, ma non mi pare. Voi in questo articolo mettete i due terzi dei votanti, non dei deputati...

Presidente. S'intende del numero legale.

Pantano. Ma il numero legale non dà nessuna garanzia; siamo franchi: il numero legale è spessissimo una cosa fittizia e non veramente reale. Ora per il caso “ *urgentissimo* ”, senza almeno la clausola della presenza dei due terzi dei deputati voi avrete, io ve lo dico, un articolo che è un'abdicazione completa della rappresentanza nazionale di fronte all'ente Governo. Anzi dirò che questo progetto assume un'importanza maggiore, se voi considerate che una questione urgentissima non può esser fatta che in momenti eccezionalissimi, appunto quando ogni parte del paese ha più diretto interesse di far sentire il proprio pensiero, e di far pesare il proprio voto nella bilancia della discussione.

E voi che invocate ogni giorno l'Inghilterra, voi che siete così teneri di tutto il procedimento inglese chiedete all'onorevole nostro presidente se non è vero che, in Inghilterra, non sia reputata la miglior garanzia parlamentare quella che non vi può essere discussione di sorta se anticipatamente non sia iscritto l'argomento nell'ordine del giorno, dimodochè anche in cose minime, anticipatamente il deputato ha l'obbligo di mettere in avviso il Governo e la Camera delle questioni sulle quali intende che la rappresentanza nazionale debba pronunciarsi, e se questo, nel paese classico della rappresentanza parlamentare, si è fatto per le cose anche minime voi volete sopprimerlo per le cose massime, dove il controllo nazionale è necessario, anzi un dovere ed un diritto assoluto?

Per queste considerazioni, prego la Commissione di voler recedere da tale misura, ed accettare il mio emendamento, il quale se da un canto offre la possibilità in casi eccezionali di procedimenti rapidissimi, nello stesso tempo salvaguarda i diritti della rappresentanza nazionale.

Io proporrei quindi che, nell'ultimo capoverso ove è detto che le tre letture devono essere fatte ad intervalli minori od anche in un giorno solo, si dica invece che “ possono essere fatte nel termine di giorni sei in questioni urgentissime, ovvero in

quello di soli tre quando siano presenti non meno di due terzi dei deputati. »

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Da principio mi era anch'io preoccupato della questione mossa dall'onorevole Pantano, ma poi pensandoci bene ed osservando gli articoli della proposta della Commissione mi sono persuaso che essa aggiunge garanzie di fronte al sistema attuale anzichè toglierne.

Più di una volta è accaduto, anche col sistema attuale, il quale non resta eliminato da questo articolo, che, appena presentato un progetto di legge si è nominata la Commissione; questa si è ritirata un momento per tornare nella Camera con quattro parole di relazione, e la legge è stata votata.

Col nuovo sistema proposto invece si avrà una garanzia di più, perchè basterà un'opposizione di 30 deputati per rendere impossibile un simile fatto, e ciò oltre alle garanzie già oggi esistenti, ossia alla votazione a scrutinio segreto, che implica il numero legale, e alla condizione dei due terzi dei votanti per l'approvazione. Dunque vede l'onorevole Pantano che le garanzie che egli desidera, e su cui in massima siamo d'accordo, sono contenute nella proposta della Commissione.

Luporini. Sono anche soverchie.

Sonnino Sidney. L'onorevole Luporini dice che sono soverchie; non sono soverchie perchè col sistema delle tre letture ci sono anche maggiori facilitazioni al predominio del Governo. Nei casi di grandissima urgenza al Governo gioverà più di ricorrere al vecchio sistema degli Uffici piuttosto che a quello delle tre letture; ed a parer mio è bene che questo nuovo sistema serva di preferenza per i casi di legislazione normale.

Debbo poi fare un'altra osservazione sopra un errore che potrà essere di stampa o di redazione.

In questo articolo si cita l'articolo 6; ma in esso non si fa alcuna menzione di termini, onde la citazione dev'essere un errore di stampa. Si cita anche l'articolo 13, ora 12, che parla di un termine di 24 ore per la presentazione degli emendamenti; ora non mi pare serio che si venga facendo una questione d'ore per tale presentazione.

Io poi proporrei un aggiunta. Nel caso di dichiarazione di urgenza massima, e che si voglia procedere alle tre letture in un giorno solo, bisogna annullare il disposto dei due primi alinea dell'articolo 13, ora 12, ed il primo dell'articolo 18, ora 17, che stabiliscono i termini per la pre-

sentazione degli emendamenti e prescrivono un certo numero di firme per la loro presentazione; altrimenti togliereste alla minoranza parecchie delle garanzie più importanti e tornerebbe per un altro verso ad aver valore l'obiezione dell'onorevole Pantano. Quindi proporrei all'articolo 20 l'aggiunta seguente:

In questo ultimo caso, non si applicano le disposizioni dei due primi capoversi dell'articolo 12 e del primo capoverso dell'articolo 17. »

Proporrei anche di sopprimere quel n. 6, e se credono anche il 13, ora 12, indicati nell'articolo della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bonghi, relatore. Mi permetto di dire all'onorevole Pantano che ho un lieve sospetto nell'animo, cioè che quando egli ha cominciato a discutere l'articolo 19 non avesse letto il 20. (*ilarità*).

Naturalmente un uomo del suo ingegno è riuscito, durante il suo discorso, a colmare questa lacuna, ed a parere di non trovare nell'articolo 20 una sufficiente risposta, alle obiezioni che faceva all'articolo 19; ma quando l'onorevole Ercolo lo richiamò alla lettura dell'articolo 21, il suo discorso non mi è parso più così limpido, come lo era stato prima. (*Si ride*).

Confesso che mi aspettava di veder sorgere qualcheduno dal banco dei ministri, o da qualche altra parte della Camera, a protestare contro le soverchie garanzie, date contro al Governo nell'articolo 20. Gli argomenti che si potevano mettere innanzi per dire che sono soverchie queste cautele, mi paiono più chiari di quelli che si possono mettere avanti per dire che sono poche.

Che cosa ha voluto fare la Commissione? Ha voluto dare un senso preciso ad una parola, che come voi sapete in questa Camera non l'ha punto; perchè noi dichiariamo sovente d'urgenza dei disegni di legge, ma una volta votata l'urgenza non sappiamo che cosa abbiamo fatto. Essi restano iscritti nell'ordine del giorno, coll'urgenza in parentesi ed in corsivo, ma poi non arrivano mai in discussione, più presto di quello che se non avessero quella parentesi in coda al loro titolo.

Ora l'urgenza avrà un senso determinato, chiaro, preciso nella proposta, che vi è stata fatta.

Noi non crediamo che i regolamenti debbano avere per oggetto di impedire al Governo di fare, ma debbono avere per oggetto di lasciare al Go-

verno facoltà di fare, sotto la responsabilità sua e con la partecipazione della Camera, quello, che è nell'interesse del paese, almeno secondo le opinioni, che si faccia.

D'altra parte non abbiamo mai creduto che i regolamenti debbano aver considerazione per gli assenti, anzi il merito di un buon regolamento sta in questo, che deve persuadere gli assenti, che, col loro procedere, mancano completamente al loro dovere verso il paese.

Noi non abbiamo nessun obbligo di aver considerazione per gli assenti, dobbiamo anzi accusarli ogni giorno al paese, affinché più non li elegga. (*Bene! Bravo!*)

Coccapieller. È un bel parlare: bravo!

Bonghi, relatore. Dice benissimo l'onorevole Coccapieller, che è sempre presente, ed a cui non si può certo muovere questa censura.

Questi dunque sono stati i due fini della nostra proposta.

E badate che la garanzia, come ha detto l'onorevole Pantano, non è eccessiva. Basta che sorga una opposizione, non abbiamo detto neanche di quanti deputati, che sarebbe troppo.

Abbiamo dunque ammesso che si possa chiedere che la domanda del Governo venga sottoposta ad una votazione a scrutinio segreto, cioè a dire ad una votazione, che accerti quanti sono i deputati presenti, e dia alla maggioranza dei deputati presenti, il diritto, che non può spettare che alla maggioranza dei deputati, di decidere essi ciò che la Camera deve fare.

Noi non crediamo, onorevole Pantano, che ci sia il diritto, o il dovere del deputato di non venire alla Camera.

Se il deputato ritiene che il Governo non faccia bene, il suo dovere è di venire alla Camera ogni giorno per accusare il Governo e per forzarlo a correggersi.

Più si è radicali, più si è democratici e più si deve intendere il dovere pubblico a questa maniera.

Coccapieller. I suoi colleghi di destra se ne sono andati via tutti. (*Rumori*).

Bonghi, relatore. Io non capisco.

Se l'onorevole deputato, che mormora, parlasse più alto, gli risponderai.

Coccapieller. Posso parlare anche alto. (*Vivi rumori*).

Bonghi, relatore. Non posso rispondere a cose che non intendo.

Coccapieller. I suoi colleghi di destra sono andati via tutti.

Presidente. Onorevole Coccapieller, Ella non può interrompere.

Coccapieller. Ho appreso la lezione. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Coccapieller, io lo richiamo all'ordine.

Coccapieller. Sono i miei antecessori che mi hanno insegnato ad interrompere. (*Rumori — Uarità*).

Presidente. Ma Ella non rispetta l'autorità del presidente.

Coccapieller. Io, sicuro, che la rispetto! Sono gli altri, che l'altro giorno, non rispettarono né me, né lei, né nessuno. (*Vivi rumori*).

Presidente. Onorevole Coccapieller, io la richiamo di nuovo all'ordine; altrimenti sarò costretto a sospendere la seduta.

Continui, onorevole Bonghi.

Bonghi, relatore. Ora non solo si ha la garanzia che la votazione debba essere fatta a scrutinio segreto e via via, ma per le dichiarazioni di massima urgenza, è aggiunta un'altra garanzia, cioè che se 30 deputati si oppongono non si potrà procedere alla votazione delle proposte a scrutinio segreto. Noi quindi possiamo essere incolpati di avere troppo ristrette, non di avere accresciute le facoltà del Governo. Se l'onorevole Pantano, con l'ingegno e con la sua lealtà, vorrà tornare su questa disposizione, non farà più nessuna di quelle obiezioni che ha fatto.

Ora vengo all'onorevole Sonnino. Egli ha fatto alcune osservazioni sui numeri notati nel paragrafo terzo dell'articolo 19. Le sue osservazioni sono in parte fondate perchè nel paragrafo a cui egli si riferisce vi sono degli errori di stampa. Egli propone poi che all'articolo 19 sia posta la seguente aggiunta:

“ In quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni dei due primi capoversi dell'articolo 11 e del primo capoverso dell'articolo 17. „

Non potrei non accettare l'aggiunta dell'onorevole Sonnino, giacchè se noi dovessimo, nel caso dell'urgenza massima, uniformarci a quei due articoli da lui citati, l'urgenza massima si dilagerebbe da sé. Sicchè l'articolo verrebbe emendato modificando quei numeri che la Camera potrà lasciare alla Commissione stessa di coordinare, e introducendovi l'aggiunta dell'onorevole Sonnino Sidney, che io prego la Camera di voler approvare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Posso assicurare l'onorevole Bonghi che quando nel fare le osservazioni di prima

era perfettamente conscio dei correttivi consacrati nell'articolo 20, ma non era sufficientemente persuaso che questi correttivi valessero ad eliminare gl'inconvenienti che io rilevo.

E per non mostrare che le mie discussioni partono da un punto di vista quasi esclusivo o da timori esagerati, dirò che se l'ultimo paragrafo dell'articolo 20 riducesse il numero dei deputati dell'opposizione in tale proporzione da rendere possibile a tutti i gruppi parlamentari l'esercizio del proprio mandato, non sarei lontano dal ritirare il mio emendamento per accontentarmi della riduzione del numero dei deputati da 30 a 15.

E dirò la ragione. Io parlo sempre del caso urgentissimo, intendiamoci, perchè non ho sollevato opposizione su ciò che riguarda i casi d'urgenza.

Perchè pretendere che si possano trovare 30 deputati *ipso facto* che, sotto l'immediata discussione, direi quasi votazione di una legge, possano mettersi d'accordo per elevare un'opposizione, è ammettere cosa quasi impossibile praticamente.

Ed è perciò che, in tale correttivo, non trovo la necessaria salvaguardia alla libertà della discussione, e alla sincerità della votazione. Però, se l'onorevole Bonghi e i suoi colleghi fossero disposti ad accettare il numero di 15, che mi sembra sempre un numero rispettabile, onde si possa in certi casi, impedire che lì per lì si deliberi una legge con un voto, direi quasi di sorpresa, ritirerei il mio emendamento perchè non desidero altro che di veder garantito il diritto delle minoranze.

Poi, giacchè l'onorevole Bonghi ha voluto farmi l'onore di alludere al mio concetto del mandato parlamentare e al modo con cui è esercitato, rilevando che più si è democratici e più si deve sentire il dovere dell'adempimento del proprio mandato, io, senza peccare di falsa modestia, ma per riguardo a parte dei miei amici ora assenti, di questi banchi della Camera, i quali sono designati appunto con la caratteristica del nome speciale di più democratici, debbo fare osservare che se l'onorevole Bonghi, appunto nell'interpretazione della esecuzione del mandato politico, volesse calcolare le proporzioni economiche e morali fra questo banco ed altri banchi, relativamente alla maggiore o minore costanza di lavoro parlamentare, e alla somma rispettiva dei sacrifici che incontrano, in paragone di quelli che sono sopra altri banchi, egli troverebbe che, tanto fuori che dentro la Camera, i democratici compiono nobilmente ad onestamente il proprio mandato.

Quanto poi al denunciare al paese coloro i quali non adempiono al loro mandato perchè esso non

li rieleghi, la parola è giusta, onorevole Bonghi, ma inopportuna, fino a che non siate venuti a proporre alla Camera una serie di provvedimenti e di riforme, che rendano il mandato legislativo un vero ed effettivo esercizio della sovranità nazionale, anzichè parvenza illusoria, che ha screditato e seguita a screditare il parlamentarismo.

Fino, a quel giorno, voi non potrete gettare la responsabilità sui singoli deputati, senza gettarla su tutto il complesso del vostro organismo parlamentare e costituzionale. Voi potrete denunciare con la *Gazzetta ufficiale* gli assenti, e siete nel vostro diritto: il paese denuncia invece coloro, i quali, potendo rimediare a questo stato di cose, hanno, forse, intenzione o interesse a mantenere la Camera in una impotenza, che ravvolge tutti nel discredito, innanzi all'opinione pubblica. (Bravo! Bene! a sinistra).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi, relatore. Io non voglio discutere di alcune allusioni politiche, che l'onorevole Pantano ha fatte, nei suoi tre discorsi d'oggi.

Vedo che egli è molto irritato non so con chi; certamente non con me. (*Si ride*).

Ad ogni modo, io non vedo una relazione immediata tra i legittimi turbamenti politici del suo spirito, che io non discuto, e le modeste proposte che noi facciamo alla Camera. Quello che io gli posso affermare, con intera sincerità e coscienza, è che io, per la parte mia, non ho formulato e presentato queste proposte, se non perchè sono perfettamente persuaso, che esse possono agevolare l'adempimento dell'ufficio proprio a ciascun deputato, e dare ad esso una maggior voglia di partecipare alla vita pubblica nella Camera, di quello che gli dia il procedimento attuale della Camera stessa.

Posso dunque errare, posso aver creduto che alcune disposizioni, le quali, secondo me producono questo effetto, in realtà non lo producono; ma quanto all'intenzione e al desiderio che ciascuno venga qui, con l'anima sua tutta intera, e con la voglia sua tutta intera, a partecipare alla vita pubblica, così come io la intendo, questa intenzione e questo desiderio io l'ho quanto possa averlo chiunque in questa Camera.

Ma, purtroppo, se mi permette l'onorevole Pantano di aggiungere una sola osservazione, io non credo che le parole che egli ha dette sul sistema parlamentare, sulle condizioni del Governo, sulle relazioni del Governo con la Camera, siano le più adatte ad eccitare, così nel paese,

come in coloro che dal paese sono stati chiamati in questa Camera, quell'ardore di partecipare alla vita pubblica ed al lavoro della Camera, che l'onorevole Pantano desidera, quanto me, che sia eccitato.

Fatta questa osservazione generale, io non ho che una osservazione particolare a fare. Possiamo noi accettare che un numero minore di trenta deputati possa impedire...

Coccapieiller. Chiedo di parlare.

(L'oratore fa una pausa).

Presidente. Continui, continui.

Bonghi, relatore.... possa impedire che sulla domanda del Governo si venga a votazione? Che cos'è una legge urgentissima? Che cos'è per parte del Governo la domanda che una legge sia deliberata dalla Camera con la maggiore urgenza possibile? È questo: che nel Governo c'è la persuasione che l'oggetto di quella legge sia di una grandissima importanza per lo Stato; e non solo di una grandissima importanza in quanto all'oggetto che la legge si propone, ma in quanto al tempo in cui si propone di raggiungerlo. Adunque, di solito, una domanda di codesta urgenza massima è una domanda che implica nel Governo del paese, nel Ministero che governa, qualunque esso sia, una persuasione profonda della necessità di votare prontamente le disposizioni che esso propone alla Camera. Ora, essendo tale il valore della urgenza pel Governo, possiamo noi concedere ad un numero di deputati minore di trenta la facoltà di impedire che il Governo proceda? A me pare che siano troppo pochi i trenta, se volete; ma non mi pare che siano troppi. Dovete pensare che a nessun partito di questa Camera giova lo impedire sistematicamente l'azione del Governo.

Il diritto d'impedire per il solo scopo d'impedire, non lo abbiamo nessuno; abbiamo bensì quelli di controllare e di opporci a che ciò che crediamo un male, si faccia. Sicchè, non credo si possa accettare che un minor numero di 30 deputati possa esercitare il diritto d'impedire che una votazione, una deliberazione su una proposta del Governo, di grande importanza, si faccia.

Come volete che non si trovino trenta deputati?

Non nego che i democratici facciano il loro dovere; del resto sono democratico anch'io, e lo faccio per parte mia.

Chiedermi che io vada misurando su quali banchi della Camera ci sia un maggior numero di deputati che adempiano all'ufficio loro, a misurare il sacrificio che ciascuno di essi incontra per

compiarlo, questa è una ricerca impossibile, che io non mi provo neanche a cominciare.

Io dico che per tutti, a qualunque parte della Camera appartengano, l'obbligo di stare alla Camera c'è, e quindi si dovrebbe sempre trovare in questa Camera il numero sufficiente per impedire una deliberazione alla quale una intera parte della Camera fosse contraria.

Prego perciò la Camera a voler mantenere il numero di 30.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Coccapieiller.

Coccapieiller. Dirò brevissime parole. Prima di tutto domando scusa all'onorevole presidente se ho interrotto. Ma nella discussione di avanti ieri mi hanno insegnato ad interrompere i maestri della Camera; del resto io non interrompo quasi mai, o solo per applaudire qualche oratore. Nuovo nella Camera, ho imparato che chi fa più chiasso è quello che vince. *(Si ride).*

Presidente. Onorevole Coccapieiller, questa sua osservazione non è seria.

Coccapieiller. Qui mi arresto. Prego l'onorevole signor presidente che quando interrompono me, si valga di quegli stessi poteri che ha impiegato quest'oggi contro me.

Presidente. Onorevole Coccapieiller, ritenga che io non ho che un unico trattamento.

Coccapieiller. La ringrazio degli speciali riguardi che usa verso di me, ma quando gridano *basta*, credo di avere anch'io il diritto di parlare come parla l'onorevole Bonghi.

Oggi l'onorevole Bonghi parla molto perchè è relatore, ed ha ragione, ma le altre volte non ha avuto la stessa ragione. *(ilarità).*

Vengo all'argomento.

Non credo che l'onorevole Bonghi abbia risposto all'onorevole Pantano.

Dico francamente che l'onorevole Bonghi, autore del disegno di legge, l'avrebbe dovuto presentare sotto il Ministero passato quando si cercava tarpare le ali alla libertà dei deputati. Ma oggi io vorrei sfidare l'onorevole Bonghi a trovarmi 30 individui, che firmassero le sue proposte.

Certo non li troverà su quei banchi *(Accenna a destra)*, sui quali non c'è nessuno!

Dal momento che abbiamo avuto al Ministero l'onorevole Saracco, sembra che la Destra si sia dileguata come per incanto. *(Si ride).*

Da quando l'onorevole Crispi è venuto a presiedere il Consiglio dei ministri c'è stato quasi un pentimento in tutti coloro che erano più abituati a frequentare quest'Aula.

Per qual ragione hanno avuto tanta premura di accorrere qui dentro, io non lo so, nè voglio indagarlo, ma certo qualche ragione ci deve essere.

Ora, onorevole Bonghi, a me è avvenuto ieri l'altro che se avessi chiesto di parlare prima che la Camera avesse deliberato, avrei potuto parlare e rispondere all'onorevole ministro delle finanze, ma io mi misi in trappola da me stesso... (*Interruzioni*).

Bonghi, relatore. E vuole che anche io faccia lo stesso!

Coccapieller... ed io perdei le staffe. Così Ella le ha perdute oggi colla sua proposta, quando confida di trovare 30 deputati che siano consenzienti con lei, per approvare quello che Ella potrà proporre.

Io che appoggio la proposta dell'onorevole Pantano come appoggerei un'altra proposta qualunque che venisse dall'altra parte della Camera, o dal centro, e da qualunque settore di essa, io non so dove andremo a trovare 30 deputati che appoggino una proposta; andremo a cercarli colla lanterna di Diogene? Ma date uno sguardo alla Camera.

L'onorevole Bonghi ha detto bene poco fa, ed io l'ho applaudito, quando ha asserito che non gli sembra che la Camera possa, continuando così, dare alle istituzioni del paese quella forza che esse debbono avere. Io credo che finora però sono stati i suoi colleghi di destra che hanno demolito queste istituzioni.

Ora Ella viene con un regolamento che, lo dico francamente, Ella ha studiato sotto il Ministero Depretis, in cui si voleva una dittatura speciale (*Oh! oh!*)

Vogliamo ora un'altra dittatura? Ma dove andremo con queste dittature?

Noi crediamo che si poteva fare qualche riforma all'attuale regolamento, ma sconvolgerlo tutto, me lo permetta l'onorevole Bonghi, non è stato che un concetto degno di quei deputati che, chiamati per telegrafo venivano a formare quella maggioranza che, oggi, è disciolta.

Presidente. Onorevole Coccapieller, la prego di parlar con rispetto dei suoi colleghi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Come ben disse il relatore della Commissione, la sua proposta può essere attaccata di severità anzichè di mitezza. L'onorevole Pantano parte da un principio erroneo. Egli non vede che un Governo tiranno ed una maggioranza servile; e partendo da questo

principio, i ragionamenti suoi non possono sempre essere esatti.

I Governi di libertà non possono essere che Governi di maggioranza. Io non so — spero per lo meno che ciò non avvenga — io non so se l'onorevole Pantano arriverà un giorno a far parte di una maggioranza. Se però vi giungesse, non farebbe certo l'opposizione che fa oggi alla proposta della Giunta per la riforma del regolamento. Attualmente non sono necessarie tutte le garanzie previste dall'onorevole Bonghi. E coll'articolo 57 del regolamento in vigore si può far più presto di quello che non avverrà quando avremo le *tre letture*. Nell'articolo 57 del regolamento non si vuole che questo: che la discussione di una legge segua di 24 ore la distribuzione della relazione sulla medesima.

Ma l'articolo stesso poi soggiunge: "meno nei casi d'urgenza", perchè allora si può fare altrimenti e cioè vi ha dispensa delle 24 ore. Abbiamo visto infatti, dacchè il Parlamento esiste, dei casi in cui in un giorno sonosi presentate le relazioni, si è fatta la discussione generale, si sono discussi gli articoli, e si è passati alla votazione per scrutinio segreto; abbiamo visto anche dei casi in cui nel giorno medesimo la legge votata dalla Camera dei deputati è stata votata da quella dei senatori; quindi per l'urgenza vi sono sufficienti disposizioni nel regolamento attuale.

L'onorevole Pantano è molto giovane, e non vide funzionare nella sua terra natia un Parlamento nel quale la regola della discussione era quella delle tre letture; or bene nel Parlamento siciliano il quale governò il paese durante la rivoluzione o la guerra, allorchè sorgeva la necessità che una legge venisse discussa ed approvata, la si dispensava dalle tre letture peralzata e seduta; nè si poteva fare altrimenti, signori: avevamo il nemico alle porte, bisognava qualche volta ordinare difese, trovar danaro, trovare uomini, e non si guardava troppo pel sottile: *suprema lex* era quella della salute della patria.

La Commissione attuale è stata anzi moderatissima. Cominciò a parlare dell'urgenza ordinaria, e poi dell'urgenza massima, e munisce tanto l'una come l'altra, perchè siano evitate le sorprese, di tali garanzie che è impossibile con le tre letture che avvengano gli inconvenienti previsti dall'onorevole Pantano. Ma, ripeto, se un Ministero presenta una legge urgente, in un momento in cui la salute della patria sia in pericolo, non ha bisogno di ricorrere neanche alle tre

litture, ricorre all'articolo 57 del regolamento attuale, e fa più presto.

Del resto, le leggi le fanno le maggioranze; e quando una maggioranza è assicurata, è assicurata anche la sorte della legge, tanto per quel che si riferisce alla sua redazione quanto per quel che riguarda la rapidità con la quale si vuole approvarla.

Tutti, meno l'onorevole Pantano, dovrebbero lagnarsi di questo sistema.

I Governi di libertà, l'ho già detto, sono Governi di maggioranze. Non il dispotismo di piazza, nè il dispotismo monarchico possono essere dall'onorevole Pantano vagheggiati. Qualunque sia la forma che egli vagheggi, non vi ha altro sistema per far votare le leggi che quello delle maggioranze. Certo che egli non vorrà un Comitato di salute pubblica, di infausta memoria.

Del resto — e già lo dissi — io non ispero che egli un giorno possa appartenere ad una maggioranza che sostenga quei tali ideali che noi combatteremo sempre e che il Paese combatterà, stia sicuro, con noi. (*Interruzioni a sinistra*).

Si assicuri; l'Italia è composta di uomini, in cui prevale il buon senso ed un buon senso vero; che non si lasciano trascinare nè dalle accuse in tempestive immeritate, nè dai discorsi i quali possono soltanto fare effetto sugli animi deboli al di fuori di quest'aula, ma che non saranno accettati dagli uomini temperati e veramente liberali. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Debbo rivolgermi prima all'onorevole Bonghi per dirgli che sono dolente non di dover insistere sull'intero emendamento, perchè non volendo avere la responsabilità di vederlo respinto soltanto per chiedere cosa che può sembrare eccessiva, lo ritiro; ma d'insistere sulla modificazione del numero, cioè che da 30 sia ridotto a 15.

Per me il dire, come dice l'onorevole Bonghi e come soggiunge l'onorevole Crispi, che l'articolo 57 del regolamento anteriore dava facoltà a procedimenti sommari, nulla prova. Voi dovete migliorare il regolamento, non immobilizzarlo o peggiorarlo; e mi duole che due persone così autorevoli nelle citazioni inglesi, come l'onorevole Bonghi e l'onorevole presidente del Consiglio, non siano venute per mettermi in contraddizione con quelle che io ho testè fatte, a contrappormi nessun esempio della classica Inghilterra, che valga a legittimare il loro operato.

Poi all'onorevole Crispi debbo specialmente una breve e calma risposta.

È vero, onorevole Crispi, che io, relativamente sono giovane rispetto ai ricordi ai quali Ella fa appello, e che non fui fra quelli fortunati come lei, che nobilmente lottarono in Sicilia per la causa della patria e della libertà, nell'epoca memoranda del 48 e 49; ma modesto studioso delle cose patrie ricordo, che se il Parlamento siciliano del 48-49 diede esempio di grande patriottismo ed in molti casi di grande sapienza, non fu forse all'altezza completa del suo mandato, per ciò che si riferisce alla difesa del paese e forse in quell'ora, non i procedimenti sommari della Camera ma una dittatura ardita, avrebbe salvato il paese dai disastri ai quali andò incontro.

Ad ogni modo, l'esempio di un Parlamento il quale si aprì e perdurò sino alla fine sotto la pressione continua della lotta armata per la difesa della patria, non può essere addotto ad esempio in un altro Parlamento, che funziona in tempi relativamente normali e che ha per obiettivo il pacifico svolgimento dell'attività nazionale.

Le leggi, ha detto l'onorevole Crispi, le fanno le maggioranze, e i Governi di libertà sono Governi di maggioranze.

Verissimo.

Anzi io la ringrazio di aver dichiarato di non supporre che io sia partigiano di dispotismi, nè sotto forme tiranniche, nè sotto forme popolari, poichè io non accarezzo altri ideali all'infuori di quelli che s'ispirano al sentimento vero della giustizia, senza che soffra offesa nè dall'alto, nè dal basso.

Ma i Governi di maggioranze, quando queste maggioranze rivelano tutto intero il concetto del paese ed incarnano in sè stesse il rispetto ai diritti delle minoranze, li accetto; non così quando le maggioranze assorbono tutto in sè stesse e tralignano in Governi oligarchici; ed io ricordo che da questi banchi l'onorevole Crispi sosteneva le medesime idee, biasimando spesso acerbamente la monarchia di luglio, il regime così funesto alla Francia, e di cui in Italia, pur troppo, si ripetono molte delle forme più salienti.

Crispi, presidente del Consiglio. Non è vero che si ripetono.

Pantano. L'onorevole Crispi ha detto infine: gli ideali debbono sorridere agli uomini, ai lottatori; ma egli spera tuttavia che gli ideali, ai quali io aspiro, e pei quali lotto, non siano un giorno per farmi trovare nella possibilità di essere rappresentante della maggioranza perchè il popolo italiano, forte del suo tradizionale buon senso, non si lascierà trascinare da false parvenze.

Onorevole Crispi, gli ideali camminano, volenti o nolenti gli uomini, i Governi ed i partiti.

Nessuno si faccia profeta dell'avvenire, l'avvenire, come il fato antico, riposa sulle ginocchia di Giove.

Il paese, col suo tradizionale buon senso da una cosa sola non si lascerà trascinare: dai falsi ideali, quando cioè non rispecchiano il sentimento vero della giustizia; da false parvenze di libertà e soprattutto non si lascerà mai usurpare impunemente i suoi diritti.

Potrete in un momento di sonno, o meglio, potrà un Governo (parlo impersonalmente) in un momento di sonno, *derubare* un popolo dei suoi diritti, come si svaligia un uomo che non ha la coscienza della propria difesa, ma viene il giorno in cui questa opinione pubblica, della quale si facilmente si sentenzia e che così facilmente si dimentica, prorompe e prorompe in uno di quei modi e di quei momenti solenni in cui, onorevole Crispi, è possibile che lei si trovi alla minoranza ed io alla maggioranza.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Onorevole Pantano, insiste nella sua proposta che si riduca a 15...?

Pantano. Insisto, ma quella riguarda l'articolo 21.

Presidente. Ah! va bene.

Dunque l'articolo 20 rimane come è stampato. Lo rileggo:

“ Il ministro o il deputato proponente può chiedere nell'atto di presentazione d'una legge che sia dichiarata urgente o urgentissima.

“ La domanda che sia dichiarata urgente può anche essere fatta da dieci deputati; e che sia dichiarata urgentissima, da venti.

“ Nel caso della dichiarazione d'urgenza tutti i termini, indicati negli articoli 2, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 18, sono ridotti di una metà, nel caso della dichiarazione d'urgenza massima, le tre letture possono essere fatte a minori intervalli o in un giorno solo, secondo chiedono i proponenti. ”

Su questo articolo la Commissione accetta la seguente aggiunta proposta dall'onorevole Sonnino:

“ In quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni dei due primi capoversi dell'articolo 12 e del primo capoverso dell'articolo 17. ”

Metto a partito l'articolo 20 coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

(È approvato).

“ Art. 21. Quando sia chiesta l'urgenza della legge, la Camera la voterà per alzata e seduta,

se non s'elevi nessuna opposizione; ma quando sorga opposizione, la votazione dovrà esserne fatta a scrutinio segreto.

“ Se sia chiesto, che i termini sieno ridotti di più della metà, la votazione della proposta dovrà sempre esser fatta a scrutinio segreto; e non si intenderà approvata, se non raccoglie i due terzi dei votanti.

“ E se inoltre sia chiesto, che le tre letture sieno fatte in un giorno solo, non si potrà procedere alla votazione della proposta quando trenta deputati vi si oppongano. ”

L'onorevole Pantano propone invece che si dica: “ Quando 15 deputati vi si oppongano. ” La Commissione ha dichiarato di respingere l'emendamento dell'onorevole Pantano.

Lo pongo a partito.

Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Pantano è respinto).

Pongo a partito l'articolo 21 com'è proposto dalla Commissione.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 22. I progetti già approvati alla Camera e rinviati dal Senato, seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

“ Questa può deliberare che siano rinviati alla stessa Commissione, che gli ha già esaminati; e che per essi basti rinnovare solo la terza lettura. ”

Pongo a partito questo articolo 22.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Ora rimangono 3 proposte sulle quali la Camera deve deliberare.

La prima è la proposta dell'onorevole Baccharini.

Ne do lettura:

“ Un deputato non può far parte di Commissioni incaricate di riferire alla Camera sopra disegni di legge che riguardano interessi speciali del Collegio elettorale ch'egli rappresenta. ”

L'onorevole Commissione si era riservata di riferire su tale proposta.

È in grado di riferire?

Bonghi, relatore. La Commissione si era riservata di riferire non solo su questa proposta, ma anche di formularne una nuova; ma non ha ancora fatto ciò.

Non potrebbe quindi intraprendere di nuovo la discussione.

Presidente. Si riserva dunque di riferire più tardi.

C'è poi un'altra proposta dell'onorevole Baccarini, che piglierebbe posto tra i diversi articoli che furono dalla Camera approvati, ed è la seguente:

“ Il numero degli Uffici è di cinque, e perchè le deliberazioni sieno valide, occorre in ognuno di essi la presenza di almeno 20 deputati. ”

Onorevole Baccarini, ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

Baccarini. La ragione della mia proposta è semplicissima. Col sistema delle tre letture evidentemente viene ad essere rinforzata l'azione legislativa del Governo. Non credo vi sia bisogno di molte parole per sviluppare questa tesi, tanto mi pare evidente. Ora, per contrapposto, io credo che bisogni rinforzare almeno l'azione degli Uffici. Perchè quando a questi verrà, per l'esame degli articoli, un disegno di legge, vi sia almeno la probabilità che un certo numero di persone possa occuparsene con cognizione effettiva, e promuovere una discussione di qualche valore.

Presentemente il numero dei deputati che fanno parte di un Ufficio è di 54 circa, ma consuetudinariamente si delibera con nove soltanto presenti. Ora a me pare che col nuovo procedimento, questo numero diventi troppo esiguo. Qui non si tratta nemmeno di limitare la libertà di nessuno, si tratta solamente di concentrare in un solo Ufficio un numero di deputati, tale da poter dar luogo ad una discussione di qualche importanza. A me sembra dunque che riducendo gli Uffici a cinque, cioè portando ogni Ufficio a 100 deputati, e richiedendo che 20 deputati siano presenti per poter deliberare, si faccia qualche cosa di più efficace di quello che si fa ora, ma nello stesso tempo, quanto a numero, di meno di quello che è adesso, poichè il 20 è un quinto del numero 100 e il 9 non è che un sesto del numero di 54 dei componenti gli Uffici attuali.

Luchini Odoardo. I commissari quanti dovranno essere?

Baccarini. Quanto al numero dei commissari, io non ho proposto nulla, salvo ad accettare, dalla onorevole Giunta, la proposta di uno, o di due; per me è indifferente.

In quanto alla forma della mia proposta, poi chè l'onorevole presidente della Giunta ha detto che vi sono altre proposte riguardanti la compo-

sizione degli Uffici, e che essa riferirà un altro giorno; io faccio quello che ho fatto altra volta: purchè non si perda la sostanza, me ne rimetto completamente, alla Giunta stessa. Ma se dovesse poi essere eliminata la sostanza, mi riservo di riprenderla e di farla mettere in votazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi, relatore. La Commissione accetta che sia rimandato al suo esame l'articolo proposto dall'onorevole Baccarini.

Prima che l'onorevole Baccarini venisse alla Camera, in questa stessa seduta, la Commissione ha avuto occasione di dire all'onorevole Pantano, il quale faceva un'altra proposta concernente gli Uffici, che essa avrebbe desiderato di sentire i suggerimenti di ogni parte della Camera, e poi di presentare complessivamente le modificazioni, che ad essa sembrasse di dover proporre intorno agli Uffici, soprattutto dopo l'accettazione, per parte della Camera, del sistema delle tre letture.

Ciò la Commissione farà nel più breve termine possibile.

La proposta sarà fatta, spero, nella settimana ventura; spetterà poi ai deputati di accelerarne la discussione.

Su di ciò siamo tutti d'accordo.

La Commissione dunque promette all'onorevole Baccarini, come ha fatto con l'onorevole Pantano, con l'onorevole Torraca e con tutti gli altri i quali hanno fatto proposte simili, di considerare questa materia, e di sottoporre complessivamente alla Camera le proposte, che le potessero parere opportune.

Presidente. Onorevole Baccarini, consente a che la sua proposta sia rimandata alla Commissione?

Baccarini. Perfettamente.

Presidente. Rimane l'ultima proposta dell'onorevole Sonnino, che si riferisce alla votazione a scrutinio segreto su tutte le proposte di modificazione al regolamento.

L'onorevole Sonnino aveva fatto questa proposta.

“ La votazione a scrutinio segreto sarà sempre necessaria, senza bisogno di speciale domanda, per tutte le proposte di modificazioni al regolamento della Camera. ”

L'onorevole Sonnino evidentemente fa questa proposta in via eccezionale.

Crispi, presidente del Consiglio. E per l'avvenire.

Presidente. ... Io sono d'avviso che le modificazioni al regolamento non vanno soggette alla vo-

tazione a squittinio segreto, la quale è richiesta per ogni proposta, che debba essere approvata dai tre rami del potere legislativo. Quando trattasi invece di una proposta che è di competenza esclusiva della Camera, la Camera vota per alzata e seduta.

Però, l'onorevole Sonnino, comunque sia, anche in via eccezionale, propone che le modificazioni al regolamento siano sempre votate a scrutinio segreto.

Mantiene la sua proposta?

Sonnino Sidney. Sì; ma, se mi permette, direi due parole.

Presidente. Parli pure.

Sonnino Sidney. Suggestirò una piccola modificazione alla forma attuale della mia proposta. Intanto, incomincio col dire che sono lieto che questa questione sia stata sgombrata dalle altre che la intralciavano, specialmente da quella relativa alla introduzione delle tre letture: perchè, così, si potrà più spassionatamente esaminarne l'importanza. La mia proposta ha due intenti. Il primo intento sarebbe quello di introdurre il voto complessivo sopra ogni insieme di proposte modificative del regolamento. In questi giorni, ogni volta che io proposi di votare complessivamente gli articoli in discussione, mi fu osservato dal presidente della Camera ed anche dal presidente del Consiglio come questo, sinora, non si fosse mai fatto; e che, essendo consuetudine della Camera di votare soltanto articolo per articolo, la mia sarebbe stata una innovazione che, per lo meno, avrebbe dovuto essere introdotta da una mozione apposita. Io mi sono rassegnato a questa ragione; ma credo che tutti riconosceranno (e l'ultima discussione può servire di esempio) che ci sono dei pericoli in questo sistema. Se alcuni articoli in un complesso di disposizioni si mutano, può sembrare opportuno alla Camera di poter di nuovo tornare su quanto ha già votato, respingendo l'insieme delle proposte fatte.

Se, per esempio, nel sistema delle tre letture si fossero introdotte tali modificazioni nei termini, o tali modificazioni circa il numero dei deputati richiesto per la presentazione degli emendamenti o per opporsi alla urgenza, da rendere pericolosa la riforma, forse la Commissione, forse lo stesso Governo avrebbero richiesto che si fosse tornato sul voto già dato. Ora, tutti questi inconvenienti si eliminano con l'introdurre il sistema che ogni insieme di proposte modificative del regolamento venga, dopo l'approvazione dei singoli articoli di cui si compone, sottoposto ad un voto complessivo, così come si usa per progetti

di legge. Ogni gruppo di proposte viene anche ora presentato distintamente dalla Commissione del regolamento, con un numero diverso, ed è sopra ognuno di questi numeri che avrebbe luogo il voto complessivo. Ciò indipendentemente dalla forma in cui questo voto possa aver luogo, sia per alzata e seduta, sia a scrutinio segreto.

Per il passato l'inconveniente non si è rilevato, perchè prima di tutto si sono fatte raramente queste modificazioni al regolamento, o quando in questi ultimi tempi si sono ripetute più frequenti consistevano in piccolissimi ritocchi ad un articolo solo; e quindi naturalmente l'inconveniente non è apparso.

Nel 1868, quando fu fatta una modificazione con una serie di articoli, ci fu anche un ordine del giorno che li comprese tutti nello stabilire il termine che doveva durare la riforma introdotta.

Nel 1873, quando fu abolito il Comitato privato, si prese la forma d'una risoluzione complessiva che poi si divideva in quattro articoli.

Questo sarebbe il primo intento da raggiungere colla mia proposta.

Il secondo sarebbe quello del voto all'urna. Il voto all'urna ha questi due significati: primo di assicurare con un procedimento, direi automatico, *self acting*, come dicono gli inglesi, volta per volta, senz'altro che ci sia bisogno di speciale richiesta da parte dei deputati, che qualunque modificazione del regolamento sarà votata dalla maggioranza legale della Camera.

In secondo luogo, si assicura che questo numero legale voglia veramente nella sua maggioranza le riforme proposte.

Noi abbiamo ora fatto una riforma al nostro regolamento introducendo varie cautele e garanzie. Se noi non ci aggiungiamo quella a cui accenno, che cosa può succedere? Che al primo inconveniente la Camera può spazzar via con un voto di 40 deputati (appunto per la facilità che c'è col sistema attuale di modificare il regolamento) può spazzar via tutte quelle cautele che noi abbiamo così diligentemente discusse.

E quindi le osservazioni fatte da varie parti della Camera sull'importanza o di diminuire o di aumentare queste cautele, perderebbero il valore di fronte alla precarietà loro, di fronte ad un colpo d'impazienza d'una maggioranza momentanea; non della maggioranza della Camera, ma d'una maggioranza momentanea dei presenti nell'Aula.

Anche per domandare la constatazione del numero legale bisogna, per lo meno, avere 10 deputati presenti della vostra opinione, il che non

succede sempre nelle sedute della Camera, e tutti lo sappiamo.

Questa che propongo è dunque una garanzia per qualsiasi parte, per qualsiasi gruppo della Camera, senza differenza di sorta tra l'uno o l'altro, o privilegio per alcuno.

Nel 1873, quando fu abolito il Comitato privato, l'onorevole Lazzaro, che l'altro giorno non si mostrava propenso a questa riforma, propose la costatazione del numero legale mediante 10 firme e dichiarava allora che avrebbe aderito al voto segreto, che effettivamente fu chiesto poi dall'onorevole Ercole e da altri.

L'onorevole Lazzaro allora spiegava la sua opinione colle stesse ragioni che ora io adduco, cioè della necessità di far risultare la legalità e la sincerità del voto.

Io quindi modificherei la forma della mia proposta in questi termini:

“ Approvati i singoli articoli di ogni proposta di modificazioni al regolamento, si procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta nel suo complesso. „

Io spero che la Commissione del regolamento, la quale naturalmente dev'essere la più interessata ad assicurare che qualunque modificazione del regolamento sia veramente voluta dalla maggioranza della Camera; la quale ha interesse a garantire se e la Camera che per un colpo di sorpresa non venga fatta una modificazione al regolamento, io spero, dico, che la Commissione si mostrerà favorevole alla mia proposta.

Spero che anche il Governo vorrà accoglierla dappoichè, come ho detto, essa non è diretta contro alcuno; non è diretta che a difesa della Camera, contro una minoranza che, per sorpresa o per insidia, tendesse a far modificare il regolamento voluto dalla maggioranza della Camera stessa.

Presidente. Comunichi la sua proposta alla Commissione, onorevole Sonnino.

Ercole. (*Della Commissione*). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ercole. (*Della Commissione*). Onorevole presidente, a nome del relatore osservo che siccome la Commissione deve riferire su diverse proposte.....

Presidente. Ella chiede che questa proposta sia rimandata alla Commissione, la quale riferirà relativamente a questa come all'altra dell'onorevole Baccarini, in altra occasione?

Ercole. (*Della Commissione*). Onorevole presidente, la Commissione mi autorizza a dichiarare..

Presidente. Voglia alzare la voce, onorevole Ercole sicchè io possa sentire ciò che Ella dico.

Ercole. (*Della Commissione*). Dichiaro a nome della Commissione, che siccome fra breve noi dovremo radunarci per esaminare le altre proposte che per deliberazione della Camera ci furono rimandate, così prendiamo impegno di studiare anche la proposta dell'onorevole Sonnino e di riferirne alla Camera insieme con tutte le altre.

Presidente. Onorevole Sonnino, accetta il rinvio della sua proposta alla Commissione in questi termini?

Sonnino-Sidney. Accetto nell'interesse della proposta stessa, quantunque per tre volte sia stata rinviata, senza sufficiente motivo, di fronte all'evidenza della cosa.

Presidente. La proposta dell'onorevole Sonnino è questa:

“ Approvati i singoli articoli di una proposta di modificazione del regolamento, si procederà alla votazione a scrutinio segreto della proposta nel suo complesso. „

Ma le faccio osservare, onorevole Sonnino, che una proposta di modificazione al regolamento può essere anche contenuta in un solo articolo. Onde, tanto se una proposta si componga di parecchi o sia racchiusa in un articolo unico dovrà sempre votarsi a squittinio segreto.

Sonnino-Sidney. Intesi sulla sostanza, lascio all'onorevole presidente di regolare la forma.

Presidente. La Commissione dunque si riserva di riferire sopra alcune proposte che le furono rimandate; è certo dunque che per qualche tempo non potranno applicarsi queste nuove norme votate, dovendosi attendere che il coordinamento di esse sia compiuto.

Voce. Siamo intesi!

Presidente. Io ritengo che per quest'anno non vi sarà forse modo di applicarle.

Bonghi, relatore. Resta al presidente ed alla Camera di determinare quando debbano aver vigore le nuove disposizioni. Per se medesime possono applicarsi anche dimani, perchè non è mutato nulla al sistema degli Uffici: ma su di ciò la Commissione non ha nulla da dire.

Deliberi il presidente, deliberi la Camera sul tempo più opportuno per applicare queste disposizioni.

Presidente. È la Camera che deve deliberare; io dico però che mi par difficile che possano essere subito applicate.

Di Camporeale. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Camporeale. Io propongo che queste modificazioni al regolamento siano poste in esecuzione al primo di maggio.

Presidente. La Commissione consente?

Bonghi, relatore. Consente.

Luporini. Io crederei più conveniente stabilire che le nuove proposte siano prima coordinate e stampate per essere bene conosciute da tutti i deputati.

Sarà dopo ciò più agevole applicarle.

Presidente. Io credo che prima del 1° maggio questo lavoro di coordinamento sarà fatto, e spero che quanto prima potranno essere stampate e distribuite ai signori deputati, poichè evidentemente bisogna che essi abbiano sott'occhio le nuove disposizioni.

Pongo quindi a partito la proposta dell'onorevole Di Camporeale.

(È approvata).

Così è esaurita la discussione intorno alle proposte relative al regolamento.

Onorevole relatore, io la prego, poichè Ella deve riferire sulle diverse proposte rimandate alla Commissione, di volersi occupare anche di quella parte del regolamento che riguarda la procedura da seguire per le domande di autorizzazione a procedere contro i deputati, altrimenti questa parte, con le disposizioni ora approvate, potrebbe essere causa di confusione.

Occorre stabilire se debbano queste domande essere soggette alle tre letture, ovvero esaminate dagli Uffici.

Bonghi, relatore. Io non ho ancora interrogato la Commissione su questo, la interrogherò nel più breve termine possibile.

Presidente. Io ho richiamato soltanto l'attenzione della Commissione perchè ne faccia argomento di studio.

Bonghi, relatore. Non mancherà la Commissione di seguire i consigli dell'onorevole presidente.

Domando ora di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ne ha facoltà.

Discussione sull'ordine del giorno.

Bonghi. Una interpellanza mia ed una dell'onorevole De Renzis sulla politica africana si è stabilito che siano svolte nella seduta del 20; poi, dopo la presentazione di queste interpellanze ne è stata presentata un'altra dall'onorevole Martini...

Presidente. Dall'onorevole Pozzolini e non dall'onorevole Martini.

Crispi, presidente del Consiglio. A quella dell'onorevole Martini ho già risposto.

Bonghi. Mi pare che l'onorevole Martini avesse chiesto la presentazione dei documenti.

Crispi, presidente del Consiglio. Appunto; ed io ho già risposto che li avrei presto presentati.

Bonghi. Avendo dunque il Governo consentito a questa presentazione di documenti, e sapendo d'altra parte che essa sarà fatta tra breve, mi pare opportuno e per parte mia desidero che la mia interpellanza sia rimandata a dopo che saranno stampati e distribuiti i documenti; altrimenti le nostre interpellanze, la mia almeno, poggerebbero un po' sul vuoto, mentre è molto più ragionevole e prudente che su qualche cosa di preciso possiamo fondare il nostro giudizio. Sicchè io domando all'onorevole presidente se, col consenso del Governo, può la mia interpellanza, ed in ogni caso anche quella dell'onorevole De Renzis, essere rimandata a dopo la presentazione e distribuzione di quei documenti.

Presidente. Resterà da stabilire il giorno in cui dovranno essere svolte.

Bonghi. S'intende; salvo che l'onorevole ministro non intenda stabilirlo sin d'ora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio e ministro degli esteri. Io presenterò martedì prossimo i documenti. Non ci vorrà che il tempo necessario per stamparli e distribuirli alla Camera, e spero che ciò potrà farsi nella settimana entrante; allora potrà essere stabilito il giorno dello svolgimento delle interpellanze.

Presidente. Dunque il giorno dello svolgimento potrà essere stabilito, se il Governo acconsente, dopo la presentazione dei documenti.

Crispi, presidente del Consiglio e ministro degli esteri. Non ho nessuna difficoltà a questo.

Bonghi. D'accordo.

Presidente. E l'onorevole De Renzis è presente?

(L'onorevole De Renzis non è presente).

Quantunque la sua interpellanza dovrebbe essere svolta il giorno 20, non dubito che anche l'onorevole De Renzis sarà d'accordo cogli altri interpellanti, dal momento che c'è una ragione evidente per il differimento, quella cioè di attendere la distribuzione dei documenti.

Onorevole Pozzolini, consente che anche la sua sia rimandata?

Pozzolini. A quando?

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato, che martedì egli ritiene di poter presentare i documenti, e non appena questi documenti saranno distribuiti, si stabilirà il giorno nel quale dovranno essere svolte quelle interpellanze.

Consente?

Pozzolini. Consento.

Presidente. Va bene; quanto alla interrogazione dell'onorevole Martini essa non ha più ragione d'essere dal momento che il ministro presenterà i documenti.

La Camera crede di dover incominciare la discussione del disegno di legge sui tributi locali?

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Ci sono pure nell'ordine del giorno due piccoli disegni di legge, uno per acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina; l'altro per proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.

L'onorevole Majocchi è presente?

(Non è presente).

Non è presente nemmeno il ministro della guerra, quindi..

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Credo di interpretare il sentimento dell'onorevole Majocchi, e credo che vi consentirebbe anche l'onorevole ministro della guerra, chiedendo che questo progettino cui accennava l'onorevole presidente, potesse esser discusso prima della legge sui tributi locali.

È un modesto progetto, che riguarda sventuratissimi e benemeriti vegliardi, ai quali ogni giorno, che passa, reca grave danno.

Presidente. Ella, onorevole Pantano, propone che si discuta il disegno di legge, a cui ha accennato. Ma le faccio notare che non è presente l'onorevole ministro della guerra.

Onorevole Toscanelli, ha facoltà di parlare.

Toscanelli. Ho chiesto di parlare per rammentare all'onorevole presidente, che io, fino da ieri, ho presentato una domanda di interpellanza.

Comunicasi una domanda d'interpellanza del deputato Toscanelli.

Presidente. L'onorevole Toscanelli ha presentato questa domanda di interpellanza.

“ Il sottoscritto domanda di interpellare il pre-

sidente del Consiglio sopra un colloquio politico avuto da esso con un corrispondente del giornale il *Figaro*, pubblicato nel numero, che ha data 15 aprile 1888. »

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Crispi, presidente del Consiglio. Propongo alla Camera che lo svolgimento di questa interpellanza sia rimandato a sei mesi. *(Si ride).*

Toscanelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Toscanelli. Faccio osservare che il presidente del Consiglio risponde subito ai corrispondenti di giornali esteri, e non vuole rispondere a deputati italiani, perciò ritiro la mia interpellanza. *(Commenti).*

Presidente. Ella dunque ritira la sua interpellanza?

Toscanelli. Sì.

La seduta termina alle 6,15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Verificazione di poteri (Elezione del collegio di Macerata, eletto Lunghini).
2. Interpellanza del deputato Di Pisa al ministro dei lavori pubblici.

Discussione dei disegni di legge:

3. Riordinamento dei tributi locali. (13)
4. Modificazioni alle leggi postali. (87)
5. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)
6. Modificazioni alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare. (123)
7. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza. — Istituzione delle guardie di città. (86)
8. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879. (131)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
Stabilimenti del Fibreno.

